SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2019.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera *d)*, a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 15 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2019, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2019

Il direttore generale: D'AMARIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 224

20A04340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-

getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97, del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9, del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272, del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134, del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293, del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112, del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191, del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 443 della commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 126 del 22 maggio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Piave»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 189, del 16 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave»;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 184, dell'8 agosto 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 20 giugno 2020 (prot. Mipaaf n. 35723) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 31 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 9034606), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Piave»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Piave»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2011 e confermato da ultimo con DM 26 luglio 2017 al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP con sede legale in Busche di Cesiomaggiore (BL), Via Nazionale n. 57/a, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 31 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04305

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 30 luglio 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Maremma toscana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stata

riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Maremma toscana» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Toscana, su istanza del consorzio di tutela vini della Maremma con sede in Grosseto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Maremma toscana»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 19 giugno 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Maremma toscana» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 19 giugno 2020.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.

Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili per le giacenze di prodotti provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti, atte a produrre le sole tipologie DOC «Maremma toscana» rosso riserva e «Maremma toscana» bianco riserva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Maremma toscana» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MAREMMA TOSCANA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Maremma toscana» bianco, anche riserva, passito e vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» rosso, anche novello, riserva e passito (categoria vino);

«Maremma toscana» rosato (categoria vino);

«Maremma toscana» Vin Santo (categoria vino);

«Maremma toscana» Ansonica, anche passito e vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» Trebbiano, anche vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» Vermentino, anche passito e vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» Viognier, anche vendemmia tardiva (categoria vino);

«Maremma toscana» Alicante o Grenache, anche rosato (categoria vino);

«Maremma toscana» Cabernet, anche passito (categoria vino);

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito (categoria vino);

«Maremma toscana» Cabernet franc (categoria vino);

«Maremma toscana» Canaiolo (categoria vino);

«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche rosato e passito (categoria vino);

«Maremma toscana» Merlot, anche rosato e passito (categoria vino);

«Maremma toscana» Petit verdot (categoria vino);

«Maremma toscana» Pugnitello (categoria vino);

«Maremma toscana» Sangiovese, anche rosato e passito (categoria vino);

«Maremma toscana» Syrah anche rosato (categoria vino);

«Maremma toscana» bianco spumante (categorie vino spumante e vino spumante di qualità);

«Maremma toscana» rosato o rosè spumante (categorie vino spumante e vino spumante di qualità);

«Maremma toscana» Ansonica spumante (categorie vino spumante e vino spumante di qualità);

«Maremma toscana» Vermentino spumante (categorie vino spumante e vino spumante di qualità).

1.2 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo delle varietà di vite di seguito elencate:

a bacca bianca:

Ansonica;

Chardonnay;

Sauvignon;

Trebbiano (Trebbiano toscano);

Vermentino;

Viognier;

a bacca nera:

Alicante o Grenache;

Cabernet;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet franc;

Canaiolo (Canaiolo nero);

Ciliegiolo;

Merlot;

Petit Verdot;

Pugnitello;

Sangiovese;

Syrah,

alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» bianco riserva, «Maremma toscana» spumante, «Maremma toscana» passito bianco e «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:

Vermentino, Trebbiano Toscano, e Viognier, da soli o congiuntamente, minimo il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Vin Santo:

Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» rosato, «Maremma toscana» spumante rosato o rosè, «Maremma toscana» rosso riserva ,«Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello: Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Syrah e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente minimo il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante:

Ansonica: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante:

Vermentino: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Viognier:

Viognier: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%, con l'esclusione del Moscato bianco.

«Maremma toscana» Alicante o Grenache e «Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato:

Alicante: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Cabernet:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenére: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Cabernet franc:

Cabernet franc: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Canaiolo:

Canaiolo nero: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Ciliegiolo e «Maremma toscana» Ciliegiolo rosato:

Ciliegiolo: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana» Merlot rosato:

Merlot: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Petit verdot:

Petit verdot: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Pugnitello:

Pugnitello: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Sangiovese e «Maremma toscana» Sangiovese rosato:

Sangiovese: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

«Maremma toscana» Syrah e «Maremma toscana» Syrah rosato:

Syrah: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

2.2 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all'art. 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

2.3 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui all'art. 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà:

Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo delle varietà di vite di seguito elencate:

a bacca bianca:

Ansonica;

Chardonnay;

Sauvignon;

Trebbiano (Trebbiano toscano);

Vermentino;

Viognier;

a bacca nera:

Alicante o Grenache;

Cabernet;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet franc;

Canaiolo (Canaiolo nero);

Ciliegiolo;

Merlot;

Petit Verdot;

Pugnitello;

Sangiovese;

Syrah,

è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.

2.5 Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

2.6. È fatta salva la deroga di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, con il quale è stata riconosciuta la DOC «Maremma toscana», per consentire entro il 31 luglio 2022 l'adeguamento della base ampelografica dei vigneti della preesistente indicazione geografica tipica e la relativa iscrizione transitoria degli stessi vigneti, fino al predetto termine, allo schedario viticolo per la DOC «Maremma toscana».

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» di cui all'art. 1, comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

4.3 La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4000 piante ad ettaro.

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri e i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. Tale divieto si applica esclusivamente agli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

4.5 È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia «Maremma toscana» Doc	Produzione uva (tonnellate/ettaro)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
Bianco, Spumante e Vin Santo	13	9,50
Bianco Riserva	13	9,50
Rosso, Rosato, Rosato o Rosé Spumante e Novello	12	10,00
Passito Bianco e Rosso	11	10,50
Rosso Riserva	12	10,00
Vendemmia tardiva	8	12,50
Ansonica e Ansonica Spumante	12	10,50
Ansonica Passito	11	10,50
Ansonica Vendemmia tardiva	8	12,50
Chardonnay	12	10,50
Chardonnay Passito	11	10,50
Chardonnay Vendemmia tardiva	8	12,50
Sauvignon	12	10,50
Sauvignon Passito	11	10,50
Sauvignon Vendemmia tardiva	8	12,50
Trebbiano	12	10,50
Trebbiano Vendemmia tardiva	8	12,50
Vermentino e Vermentino Spumante	12	10,50
Vermentino Passito	11	10,50
Vermentino Vendemmia tardiva	8	12,50
Viognier	12	10,50
Viognier Vendemmia tardiva	8	12,50
Alicante o Grenache e Alicante o Grenache rosato	11	11,00
Cabernet	11	11,00
Cabernet Passito	11	10,50
Cabernet Sauvignon	11	11,00
Cabernet Sauvignon Passito	11	10,50
Cabernet franc	11	11,00
Canaiolo	11	11,00
Ciliegiolo e Ciliegiolo rosato	11	11,00
Ciliegiolo Passito	11	10,50
Merlot e Merlot rosato	11	11,00
Merlot Passito	11	10,50
Petit verdot	11	11,00
Pugnitello	9	11,00
Sangiovese e Sangiovese rosato	11	11,00
Sangiovese Passito	11	10,50
Syrah e Syrah rosato	11	11,00

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie che riportano in etichetta il nome di due varietà di vite elencate all'art. 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

4.7 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4.8 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, e di appassimento delle uve e di invecchiamento obbligatorio, nei casi previsti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma all'interno delle Province di Pisa, Livorno, Siena, Firenze e Arezzo, sempre che tali cantine siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini della denominazione.

Le ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le eventuali operazioni di invecchiamento dei vini.

5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

5.3 È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie «passito», «Vin Santo» e «Vendemmia tardiva», nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

5.4 Le tipologie «rosato» devono essere ottenute con la vinificazione in «rosato» delle uve a bacca nera.

5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia.

5.6 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso, Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah devono essere immessi al consumo non prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

5.7 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con la specificazione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno sei mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.

5. 8 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con la specificazione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno tre mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.

5.9 Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento della tipologia «Vin Santo» prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri;

l'immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00% vol..

5.10 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» bianco ha diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a dodici mesi. L'immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

5.11. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso ha diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno sei in recipienti di legno. L'immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

5.12. La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia «Maremma toscana» Doc	Resa uva/vino	Produzione massima vino (ettolitri/ettaro)
Bianco, Bianco Riserva e Spumante	70	91
Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato o Rosé Spumante e Novello	70	84
Passito Bianco e Rosso	40	44
Vin Santo	35 dell'uva fresca (al terzo anno di invecchiamento)	45,50
Vendemmia tardiva	50	40
Ansonica e Ansonica Spumante	70	84
Ansonica Passito	40	44
Ansonica Vendemmia tardiva	50	40
Chardonnay	70	84
Chardonnay Passito	40	44
Chardonnay Vendemmia tardiva	50	40
Sauvignon	70	84
Sauvignon Passito	40	44
Sauvignon Vendemmia tardiva	50	40
Trebbiano	70	84
Trebbiano Vendemmia tardiva	50	40
Vermentino e Vermentino Spumante	70	84
Vermentino Passito	40	44
Vermentino Vendemmia tardiva	50	40
Viognier	70	84
Viognier Vendemmia tardiva	50	40
Alicante o Grenache e Alicante o Grenache rosato	70	77
Cabernet	70	77
Cabernet Passito	40	44

Cabernet Sauvignon	70	77
Cabernet Sauvignon Passito	40	44
Cabernet franc	70	77
Canaiolo	70	77
Ciliegiolo e Ciliegiolo rosato	70	77
Ciliegiolo Passito	40	44
Merlot e Merlot rosato	70	77
Petit verdot	70	77
Pugnitello	70	63
Sangiovese e Sangiovese rosato	70	77
Sangiovese Passito	40	44
Syrah e Syrah rosato	70	77

Per la resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro delle tipologie che riportano in etichetta il nome di due varietà di vite elencate all'art. 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

5.13 Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia «Vin Santo», 45% per le tipologie «Passito», 55% per le tipologie «Vendemmia tardiva»), anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.14 È consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.

5.15 La tipologia «Spumante» appartiene alla categoria «vino spumante di qualità», e «vino spumante» può essere spumantizzato sia con il metodo Martinotti che con il metodo classico.

5.16. Per le tipologie «Maremma toscana» Rosso e «Maremma toscana» Sangiovese è consentita la pratica del «Governo all'uso Toscano» consistente in una lenta rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione, nella misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Maremma toscana» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine e delicato;

sapore: da secco ad abboccato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Maremma toscana» bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, ampio, complesso;

sapore: asciutto, fresco con note speziate, sapido, di buon corpo, morbido ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Maremma toscana» rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: vinoso;

sapore: da secco ad abboccato, armonico ed equilibrato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo all'uso toscano» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

sapore: da secco o ad abboccato, armonico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Maremma toscana» rosso riserva:

colore: rosso intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Maremma toscana» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

perlage: fine e persistente;

odore: fine, fruttato, persistente;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, netto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Maremma toscana» rosato o rosé spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

odore: delicato, fine, con evidenti note fruttate;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Ansonica:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: asciutto, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Ansonica spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Trebbiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Vermentino:
colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Vermentino spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Viognier:
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttate;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Alicante o Grenache:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con note fruttate, persistenti;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Ciliegiolo rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Cabernet:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Cabernet franc:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Canaiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: tipico con note fruttate;
sapore: secco, ampio e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Merlot rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Petit verdot:

colore: rosso di buona intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: tipico, con note speziate;

sapore: asciutto, pieno, di buona struttura, gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Pugnitello:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: tipico, intenso, con note fruttate di frutti rossi;

sapore: asciutto, di buona struttura, morbido, ampio, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;

sapore: asciutto, corposo, armonico; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo all'uso toscano» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Sangiovese rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, delicatamente fruttato;

sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Syrah:

colore: da rosso rubino a rosso granato;

odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Maremma toscana» Syrah rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, con note fruttate;

sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Viognier Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» passito bianco:

colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Ansonica passito:

colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Vermentino passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato più meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Chardonnay passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Sauvignon passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» passito rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Ciliegiolo passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Cabernet passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Merlot passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Sangiovese passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Vin Santo:
colore: dal giallo paglierino, all'ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq/l.

6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia, per i vini spumanti, si possono riscontrare alla vista delle velature.

6.3 Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà di vite elencate all'art. 2, comma 4, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «extra», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

7.2 È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono altresì consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.

7.3 È consentito altresì l'uso di unità geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni ed alle frazioni riportati nell'allegato 2 del presente disciplinare e alle fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti.

7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine «Maremma toscana» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.

7.5 Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Alicante N. può essere utilizzato in etichetta il sinonimo Grenache.

7.6 È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante.

7.7 Nella presentazione e designazione dei vini recanti la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli elencati all'art. 2, comma 4, l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Art. 8.
Confezionamento

8.1 Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa, esclusivamente per le capacità comprese tra 3 e 5 litri. Sono esclusi i recipienti quali dame e damigiane.

8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona.

8.3 Tuttavia, per le tipologie recanti le menzioni «riserva» e «vigna» e per le tipologie «passito», «Vin Santo» e «Vendemmia tardiva» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a norma di legge, ad esclusione del tappo a corona.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica*

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

Per tutte le categorie dei vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualità).

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare, nell'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto, una delle più vaste d'Italia, delimitata a ovest, in tutta la fascia costiera, dal mar Tirreno, a nord dai confini con la provincia di Livorno lungo il corso dei fiumi Cornia e Pecora, a sud dalla provincia laziale di Viterbo lungo il corso del fiume Fiora e del fosso Chiarone, e ad est dai confini con le province di Pisa e Siena caratterizzati, a nord-est, dai rilievi delle Colline Metallifere, quindi dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia, dal massiccio del Monte Amiata e, più a sud, dalla Selva del Lamone. La provincia di Grosseto è suddivisa in ventotto amministrazioni comunali di varia estensione territoriale e con caratteristiche morfologiche piuttosto diverse e può essere suddivisa idealmente in tre zone abbastanza distinte per clima, altitudine e morfologia: Zona montana (interno), zona mediana (fascia collinare e pedecollinare) e zona pianeggiante.

La zona montana dell'interno della provincia, a nord-est, è quella confinante con le province di Pisa e Siena, definita, appunto, montana perchè vi predominano rilievi montuosi come il Monte Amiata a sud-est con oltre 1.700 metri di altitudine e le Cornate di Gerfalco a nord-est con oltre 1.000 metri di altitudine. Questa parte, che rappresenta circa il 14% del territorio provinciale, è ricoperta da boschi di faggi, abeti, lecci e castagni; qui le precipitazioni, in inverno anche nevose, sono insistenti e abbastanza abbondanti. La zona mediana è costituita da una fascia collinare e pedecollinare, che da nord a sud percorre longitudinalmente tutta la provincia. In questa area, che rappresenta circa il 70% dell'intero territorio provinciale, sono concentrate in massima parte le attività agricole e le coltivazioni arboree; tra queste, predominano nettamente la vite e l'olivo, tanto da caratterizzarne il paesaggio. La zona pianeggiante, circa il 16% del territorio provinciale, è rappresentata dalla pianura intorno a Follonica, Grosseto e Orbetello-Albinia. In questa area, per la sua vicinanza al mar Tirreno, i terreni vengono destinati principalmente alle coltivazioni erbacee e alle colture industriali di pieno campo e, in misura minore, agli impianti arborei.

I terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con alcune differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati. I principali tipi di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone, possono essere così individuati e rappresentati:

terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei: sono prevalenti nella valle dell'Ombrone, dell'Osa, dell'Albegna, del Fiora e del Cornia. Sono terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti e mezzani;

terreni alluvionali pesanti e medio pesanti calcarei: sono presenti in gran parte nella pianura grossetana, di Follonica e di Albinia, in alcuni tratti della valle del Cornia, del Pecora e dell'Albegna, e sono terreni limo-argillosi-calcarei, il più delle volte umidi;

terreni sabbiosi, rocciosi sciolti: appartengono a questo gruppo i terreni poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che riposano nelle arenarie di vario tipo, dell'eocene e su conglomerati rocciosi di travertino. Queste formazioni si riscontrano con notevole frequenza lungo l'intero sviluppo del retroterra maremmano, sono in genere sciolti, permeabili e di modesta fertilità;

terreni pliocenici sciolti: si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari, sono abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice. A questo gruppo appartengono anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine;

terreni grossolani sciolti: questi terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, poggiano sul terzo orizzonte pliocenico o su ciottolami del quaternario, sono provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto aridi. Si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a Gavorrano e Ribolla;

terreni vulcanici e mezzani, rocciosi: di natura tufacea di diversa consistenza, a causa delle difformi condizioni di sedimentazione di ceneri, sabbie e lapilli espulsi e trascinati dai venti e depositati per gravità più o meno lontano dal cratere. Trattasi di terreni agrari più o meno profondi sub-acidi, ricchi di scheletro, tendenzialmente aridi.

La quota media del territorio della provincia di Grosseto è di circa 140 metri s.l.m., mentre la pendenza media è del 5%; l'esposizione prevalente è a sud-est.

Il clima della provincia di Grosseto è temperato, di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti, precipitazioni disordinate, talora di elevata intensità nei mesi autunno-invernali e da una aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi. Tuttavia, data la vastità del territorio, si possono identificare tre diverse condizioni climatiche: clima temperato caldo, presente in tutta la fascia costiera con piovosità molto scarsa (clima secco arido nel periodo estivo), con temperatura media intorno a 16°C e precipitazioni inferiori a 700 mm/anno; clima temperato sublitorale, presente nelle aree interne, il quale risente comunque della vicinanza del mare, con temperatura media intorno a 14-14,5°C e precipitazioni medie di circa 800 mm/anno; clima temperato fresco, su tutta l'area del Monte Amiata, con temperatura media inferiore a 12°C e precipitazioni intorno ai 1.100 mm/anno.

Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali. La massima piovosità è localizzata tra la fine di ottobre e la seconda decade di dicembre - col mese di novembre che fa registrare il valore massimo - la cui intensità provoca, talvolta, erosioni e dilavamenti in collina, e non mancano episodi alluvionali in pianura come quelli provocati dai fiumi Ombrone, Pecora, Bruna, Albegna e Sovata. Nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un pò più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla seconda decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un'aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi.

Le precipitazioni medie annue della provincia di Grosseto non raggiungono i 750 mm, con un minimo di 20 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 120 mm nel mese di novembre (dato medio), e una temperatura media annua di 14,5°C; il mese più caldo è luglio; l'indice di Huglin si attesta tra 2.100 e 2.500 unità, a seconda dell'area considerata.

Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio piuttosto carichi di salsedine, mentre nell'estate il

Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito a ottenere i vini della «Maremma toscana», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco - le antiche città etrusche di Vetulonia, Roselle e Sovana, rispettivamente nella parte centro-settentrionale, centrale e meridionale della provincia, le aree nei pressi del lago dell'Accesa a nord, di Ghiaccio Forte, di Marsiliana lungo l'Albegna, di Cosa e la villa di «Settefinestre» presso Capalbio che rappresenta un esempio di villa romana dedita all'attività viticola a sud, sono solo alcuni esempi di insediamenti più o meno rilevanti - come testimoniano alcuni reperti. In particolare, presso Marsiliana lungo il corso del fiume Albegna (Ager Cosanus), è stato rinvenuto un numero consistente di vasellame e pithoi (recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi), unitamente a fornaci per la produzione di anfore vinarie, probabilmente poiché il luogo corrispondeva a un vero e proprio centro di raccolta per i vini che provenivano dalle aree più interne (colline di Manciano e Scansano), trasportati lungo il corso del fiume. Inoltre, in alcune aree della provincia e sul territorio dell'isola del Giglio, sono stati rinvenuti numerosi palmenti in pietra, specie di vasche cilindriche scavate direttamente sulla roccia talvolta ai piedi di un vigneto, utilizzate da etruschi e, più tardi, romani, per la pigiatura e lo sgrondo delle uve. Ma anche alcune pitture sul vasellame di origine etrusca, raffigurando la vite «domesticata», possono essere interpretate come una conferma della familiarità della coltura della vite tra la gente di questo popolo. La dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; in questo periodo storico, la vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di terre in zone a vocazione viticola».

Importante, inoltre, fu il ruolo dei monaci benedettini, soprattutto per il recupero e il mantenimento della coltivazione della vite, che si consolidò intorno alle mura dei centri abitati medioevali. Nei secoli che vanno dal 1300 al 1600, come testimoniano numerosi statuti comunali (Comunità del Cotone, comuni di Massa Marittima e Monterotondo, ecc.), si ebbe un ulteriore sviluppo alla diffusione della viticoltura, grazie anche al merito delle grandi famiglie nobili presenti sul territorio, come gli Aldobrandeschi, gli Sforza o gli Orsini. Durante lo Stato dei Presidi fu nota anche la coltivazione del vitigno Ansonica in molte aree della Maremma meridionale e insulare, così come rilevante divenne, durante la grandiosa opera di bonifica intrapresa nel 1700 dai granduca di Lorena, la diffusione della coltivazione della vite e dell'olivo nelle aree risanate della Maremma, situazione che si protrasse per tutto l'Ottocento e che consentì di sviluppare l'attività vitivinicola, in modo capillare, su tutto il territorio provinciale.

Le zone della provincia di Grosseto che hanno avuto in ogni tempo maggiore possibilità di affermazione nel campo economico e sociale sono quelle che hanno potuto legare la loro fortuna anche alla diffusione della vite.

Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l'eccellenza dei vini prodotti.

L'enotecnico Luigi Vivarelli, parlando di sistemi di allevamento della vite, scrive: «nel nostro mandamento è raro il caso di trovare la vite disposta ai lati dei campi, ma invece vi predomina la vigna specializzata e quindi la consociazione è pratica quasi sconosciuta. Sarebbe utile piano piano, sostituire il filo di ferro alle canne giacchè esso permette una notevole economia... La forma di potatura più in uso presso i nostri viticoltori, mi pare sia quella a cornetti con 5 o 6 occhi; non è certo un metodo sbagliato, ma ho l'opinione che si potrebbe con maggior vantaggio introdurre la potatura Guyot».

Il dott. Alfonso Ademollo, in una relazione all'inchiesta parlamentare Jacini, tenendo conto della vocazione viticola della Maremma, nel 1884 affermava che tutte le varietà «vegetano bene nel nostro suolo ed a noi non mancano le uve da spremere e da mangiare...». L'Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: «La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poichè si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo... Le principali varietà della vite che si coltivano nella zona piana e collinosa, sono le anzonache bianche e rosse, le riminesi, i moscatelli, le alicanti, le aleatiche, le malvasie, li zibibbi, il biancone, il sangioveto, le cannaiole, i procanici, le lambrusche e le altre varietà di uve bianche e rosse… Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poichè la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perchè non abbiamo veramente nè caldi nè freddi eccessivi, perché la posizione geografica della provincia è compresa fra i 30 e 50° di latitudine e perchè dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie».

Da ciò la categorica affermazione: «La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona lo stesso Ademollo così si esprimeva: «Il vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari...».

Sempre in natura di notizie storiche, interessanti sono le tecniche di coltivazione adottate nelle rasole all'uso scansanese descritte dall'agronomo L. Vannuccini.

Nel ventesimo secolo, caratterizzato da due eventi bellici e da un ventennio di dittatura politica, la situazione viticola provinciale ha seguito le sorti dell'agricoltura in genere, il cui obiettivo principale era quello di conseguire un'economia di consumo e la piena occupazione della mano d'opera.

In tale periodo, la viticoltura era condizionata dalla polverizzazione delle proprietà diretto coltivatrici e dalle diffuse forme di conduzione mezzadrile, che rappresentavano delle limitazioni alla espansione della specializzazione viticola. Nonostante ciò, nella prima metà del secolo scorso, la superficie vitata non subisce in Maremma profonde modificazioni.

Nei decenni successivi, invece, si moltiplicano le iniziative di molti proprietari, intese a sviluppare una viticoltura più razionale, favorite anche dall'attuazione dei programmi di incentivazione statale per una ripresa agricola, dall'applicazione della riforma agraria e dalla capacità dei viticoltori maremmani, guidati dai tecnici dell'Ispettorato Agrario e delle Associazioni preposte, che hanno creduto nella spiccata vocazione vitivinicola della provincia. L'azione svolta dai tecnici è stata coerente ai principi di una moderna agricoltura, in quanto diretta a sostenere la viticoltura classica nelle zone che ne consentivano il rinnovamento, mediante la specializzazione e la meccanizzazione più ampia e l'introduzione di nuove cultivar nei territori collinari più facili. Sono stati perciò messi a punto gli aspetti tecnici per la produzione delle uve da vino, con l'obiettivo di conseguire un adeguato equilibrio fra rendimenti unitari e qualità.

L'espansione viticola, non accompagnata dal perfezionamento della tecnica di vinificazione e quindi dal miglioramento della qualità dei vini prodotti, creava notevoli problemi di organizzazione e diffusione dei vini stessi, ma problematica era anche la difformità della tecnica di trasformazione e la disponibilità di solo modeste partite frazionate, di qualità variabile, anche se pregiate.

Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi è stato dato dalla realizzazione negli anni Sessanta delle Cantine Sociali dislocate nei centri di maggiore concentrazione viticola e da Cantine agricole aziendali industrializzate. È questa, per la Maremma, una circostanza importante per la nascita dell'industria enologica, che ha permesso di presentare sul mercato vini uniformi, con caratteristiche costanti, migliorati nella qualità e standardizzati nella presentazione. Ma altrettanto importante è stato il contributo proveniente dall'attività di sperimentazione e di studio condotta sul territorio dalle istituzioni pubbliche (provincia di Grosseto, Università degli studi di Firenze e di Pisa) e da parte delle aziende private.

Sono molteplici, quindi, le motivazioni che portarono alla richiesta di riconoscimento dell'indicazione geografica (I.G.) «Maremma Toscana» Bianco e Rosso con decreto ministeriale 22 marzo 1988, sostituita successivamente, col decreto ministeriale 9 ottobre 1995,

con l'indicazione geografica tipica (IGT) «Maremma Toscana». Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza che il territorio della Maremma grossetana poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, rafforzata anche dalla nascita del «Distretto rurale» per l'intero territorio provinciale (L.R. 21/2004), il primo riconosciuto in Toscana. La normativa regionale definisce i distretti rurali «Sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea, derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali». Il «Distretto», nato con l'obiettivo di realizzare un «Sistema territoriale di qualità» in modo da concorrere alla crescita e allo sviluppo economico e sociale del territorio, assumendo come principi fondamentali la sostenibilità e l'innovazione, ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione delle produzioni locali di qualità e delle biodiversità della Maremma. In questo contesto, la filiera vitivinicola rappresenta sicuramente uno dei punti di forza nel legame prodotto-territorio e la sua valorizzazione comprende diversi fattori intrinsecamente legati tra loro, che vanno dalla qualità del prodotto ai valori storici, culturali e ambientali.

Il riconoscimento per questa nuova denominazione viene attribuito, dopo un lungo percorso, col decreto ministeriale del 30 settembre 2011 per i vini bianchi, rossi e rosati della «Maremma Toscana» incentrati, nelle tipologie "di base", sulle uve dei vitigni Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano, Vermentino e Malvasia bianca lunga, prodotti anche nelle versioni Spumante (solo bianchi), Novello (solo rossi), Vin Santo, Passito e Vendemmia tardiva, ma presentati anche in tipologie varietali con la presenza minima dell'85% del vitigno, ed in particolare, tra i vini ottenuti da varietà tradizionali, Ansonica, Trebbiano, Vermentino, Alicante, Canaiolo, Ciliegiolo e Sangiovese, ai quali si aggiungono varietà internazionali, presenti soprattutto nei nuovi impianti, come Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah.

Ma l'attività di sperimentazione e di studio su varietà di vite diverse e su metodi di vinificazione più innovativi, non si è interrotta col riconoscimento della Denominazione di origine, semmai si è fatta più dinamica, tanto che, grazie anche all'impianto di nuovi vigneti e alla nascita di nuove aziende, i risultati emersi hanno convinto i produttori dell'area maremmana che era necessario aggiornare il disciplinare di produzione della DOC Maremma Toscana (quasi 5 anni dopo il riconoscimento), aggiornando la base ampelografica riferita ai vitigni principali delle tipologie di «base» Bianco, Rosso e Rosato, dando maggiore rilevanza a varietà presenti diffusamente nel territorio provinciale a fianco del Sangiovese - tra le uve nere, per la produzione del tipo Rosso e del Rosato - e il Vermentino, tra le bianche, per la produzione del tipo Bianco, aumentando la densità minima di ceppi ad ettaro per i nuovi impianti e vietando ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone, inserendo la versione Spumante anche per il Rosato, nuove tipologie varietali come Cabernet franc, Petit Verdot e Pugnitello, nonché tipologie «bivarietali», la menzione Riserva solo per il vino Bianco e il Rosso in modo da caratterizzare ancor più tali produzioni, le versioni Rosato per alcune tipologie varietali molto richieste dal mercato, quali Sangiovese, Alicante o Grenache, Ciliegiolo, Syrah e Merlot, la menzione tradizionale «Governo all'uso toscano» per il vino Rosso e il Sangiovese, e la tipologia passito per il Merlot.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Pugnitello, Trebbiano toscano, Ansonica, Malvasia bianca lunga e Vermentino, affiancati da varietà alloctone quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet franc, Petit verdot, Chardonnay, Sauvignon e Viognier (e le altre, eventualmente presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Montepulciano, Pinot bianco, Pinot grigio, Grechetto, Verdello e Colorino);

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè il Cordone speronato, il Guyot e, in misura minore, il Capovolto, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per garantire una razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 4000 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (91 hl/ha per il tipo Bianco e lo Spumante, (vino spumante e vino spumante di qualità),che scende a 84 per Rosso, Rosato, Novello e per le tipologie varietali bianche Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier, mentre è di 77 hl/ha per le tipologie varietali rosse Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Petit verdot, Pugnitello e Syrah; infine, 40 e 44 hl/ha rispettivamente per le tipologie Vendemmia tardiva e Passito, entrambe anche con menzione del vitigno, e 45,5 hl/ha per il Vin Santo);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le tipologie di base e le tipologie con menzione Riserva, riferite a vini maggiormente strutturati e caratterizzati da un'elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento e affinamento obbligatori; per la produzione del vino rosato ottenuto con la vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo più, dalle varietà Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, per quella del vino novello, prodotto secondo la tecnica della macerazione delle uve - per lo più della varietà Sangiovese - e per la produzione di vini rossi con la tradizionale metodologia del «Governo all'uso toscano» impiegando prevalentemente uve Sangiovese, nonché per l'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità, sia col metodo Martinotti in autoclave, sia col metodo tradizionale della rifermentazione in bottiglia, nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino; nella stessa zona esistono anche varie espressioni di vini ottenuti da uve più o meno appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del «vinsanto» utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga) accuratamente scelte e fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente vinificate, conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato, oppure ottenuti con una vendemmia posticipata in modo da provocare una sovramaturazione delle uve sulla pianta, più o meno accentuata (Vendemmia tardiva, nei tipi Bianco, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier), oppure prodotti con appassimento naturale delle uve all'aria o in locali idonei, seguito da un adeguato affinamento in recipienti di legno e/o in bottiglia (Passito, nei tipi Bianco, Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, e Sangiovese).

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

Vini DOC «Maremma toscana» nelle categorie «vino», «vino spumante», «vino spumante di qualità».

La DOC «Maremma toscana» nella categoria «vino» è riferita alle tipologie Bianco e Rosso «di base», ai tipi Rosato - anche nelle versioni varietali Alicante, Sangiovese, Merlot e Syrah - e Novello e con la menzione tradizionale «Governo all'uso toscano» (riservata al vino Rosso e alla tipologia Sangiovese), alle tipologie varietali Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante o Grenache, Cabernet (da C. franc e/o C. Sauvignon e/o Carmenére), Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah, con la possibilità di indicarne due, a bacca di colore analogo, in etichetta, alle tipologie con menzione «Riserva» solo per il vino Bianco e Rosso, alla tipologia Vin Santo, ed a quelle Vendemmia tardiva - presentata nelle versioni Bianco, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier - e Passito - presentata nelle versioni Bianco, Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese - le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l).

I vini rossi presentano un colore rosso rubino di buona intensità con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini più maturi, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah, il Petit Verdot e il Merlot, conta su

di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine. Per questo motivo, nella tipologia «di base», è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più evidenti e, al contempo, un'attenuazione della sensazione tannica del vitigno base - soprattutto nei vini più giovani - proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 40 60 %) e di quella di altre varietà a bacca rossa nera (come Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo, anch'esse potenzialmente presenti fino al 60%), il che conferisce, ai vini, un gusto più rotondo e pieno (il sapore è da secco ad abboccato nel Rosso). Nella tipologia che si fregia della menzione «Riserva» il colore tende al rosso intenso con riflessi violacei più o meno frequenti, che si tramuta in granato con l'invecchiamento, mentre l'intensità del profilo aromatico aumenta e aumenta la sua complessità e ampiezza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, talvolta con sentori erbacei, e al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall'affinamento e dall'invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce una data di immissione al consumo che non può essere antecedente al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia con un invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi.

Il vino Novello si presenta con un colore rosso rubino talora con sfumature violacee, profumo intenso di frutti rossi e viola, mentre al palato è morbido, leggermente acidulo, sapido, mentre il prodotto dell'annata dei tipi Rosso e Sangiovese che ha subito il Governo presenta vivezza e rotondità ; il vino Rosato si presenta con un colore rosato più o meno intenso, profumi delicati, con intense note fruttate, mentre al palato è fresco, leggermente acidulo, asciutto o, talvolta, abboccato. Sia il rosso che il rosato sono influenzati, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante dei vitigni Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo, i quali possono partecipare da soli o congiuntamente per un minimo del 60%. Due di questi, Sangiovese e Ciliegiolo, sono espressione della storia del territorio, gli altri (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) hanno trovato nel territorio maremmano un ambiente ideale per la loro coltivazione.

I vini bianchi «tranquilli» presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso, un profumo fine e delicato, talvolta con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione della percentuale di Vermentino presente (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Trebbiano toscano o al Viognier) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presentano asciutti, freschi, armonici (il tipo Bianco ha un sapore da secco ad abboccato, mentre nel Vermentino, Viognier e Ansonica è morbido e vellutato). Il vino bianco che si fregia della menzione «Riserva», inoltre, ha un profilo aromatico più ampio e complesso e una struttura più importante, ed è per questo motivo che il disciplinare di produzione prevede, prima dell'immissione al consumo, un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a dodici mesi.

Le caratteristiche organolettiche risentono quindi della peculiarità di ciascuna varietà che contribuisce alla produzione del vino: alcune sono espressione della storia del territorio, come Ansonica, Trebbiano toscano o Vermentino, altre internazionali hanno trovato nel territorio maremmano un ambiente ideale per la loro coltivazione, come il Viognier, il Sauvignon o lo Chardonnay.

La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo paglierino, all'ambrato, al bruno, un profumo ricco e complesso, etereo, caldo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, più o meno rotonde in funzione della versione prodotta, da secca a dolce, con una notevole lunghezza e persistenza.

I vini della tipologia Vendemmia tardiva presentano un colore da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, un profumo delicato, intenso, con note di frutta matura, talvolta speziato, mentre al palato sono pieni, armonici, con una rotondità più o meno accentuata in funzione della versione prodotta, da quella asciutta alla dolce.

I vini della tipologia Passito, invece, hanno caratteristiche diverse se prodotti con uve bianche o nere: i passiti bianchi hanno un colore da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso, un profumo intenso, ricco, di frutta matura e candita, mentre al palato sono vellutati, ampi e complessi; i passiti rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino intenso, profumi intensi di frutta matura con note che richiamano il cioccolato, ampi, vinosi e complessi, mentre al palato sono vellutati, caldi, ricchi di corpo; in entrambi i casi, al palato denotano una rotondità più o meno accentuata in funzione della versione prodotta, asciutta o dolce.

La DOC «Maremma toscana» nelle categorie «vino spumante» e «vino spumante di qualità» è riferita alle tipologie Spumante nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino, le quali, dal punto di vista analitico e organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare, sono caratterizzati da una spuma e da un perlage fine e persistente, presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso (dal rosa tenue al rosa cerasuolo negli spumanti rosé), un odore fine, fruttato, persistente, la cui intensità e complessità è influenzata dal metodo di elaborazione utilizzato (presenza di maggiori note fruttate e floreali nel metodo Martinotti, bouquet più complesso, con sentori di crosta di pane e lievito nel metodo classico), mentre al sapore sono freschi, leggermente aciduli, con rotondità più o meno evidente in funzione della versione prodotta (da dosaggio zero, decisamente asciutta e secca, a extra-dry, morbida e vellutata).

Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» spumanti e spumanti di qualità descritti sono il risultato dell'azione delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che incidono sul potenziale enologico, evidenziando le note di freschezza dovute sia alla sapidità legata alla «presenza del mare» e dei venti marini, sia alla componente acidica e alla equilibrata componente fruttata e aromatica delle uve che, esaltata dalla corretta gestione agronomica dei vigneti, si ripercuote sui vini prodotti, rendendoli pienamente adatti ad una elaborazione in vino spumante.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera* B).

Per tutte le categorie dei vini «Maremma toscana» («vino», «vino spumante», «vino spumante di qualità»).

L'orografia prevalentemente collinare e pedecollinare della zona di produzione, un'area di varia estensione con caratteristiche morfologiche talvolta diverse, situata nella parte meridionale della Toscana, con una quota media intorno a 140 metri s.l.m., unitamente a una pendenza media del 5%, una esposizione prevalente a sud-est e una buona ventilazione durante tutto l'anno, concorre a determinare un ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini «Maremma toscana» sia nella versione "tranquilla" (categoria vino), sia nei vini spumanti (categorie vino spumante e vino spumante di qualità).

In particolare, i terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con notevoli differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati, ma i principali tipi di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone e particolarmente adatti allo sviluppo delle attività viticole, possono essere ricondotti ai terreni:

sabbiosi e rocciosi sciolti, poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che si riscontrano con notevole frequenza lungo l'intero sviluppo del retroterra maremmano e che si presentano in genere sciolti, permeabili e di modesta fertilità, con un lieve contenuto in calcare, un modesto tenore di humus, di fosforo e di potassio;

pliocenici sciolti, che si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari e si presentano abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice, ed al cui gruppo sono riconducibili anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine e buona dotazione nutritiva;

grossolani sciolti, terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto aridi, che si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a Gavorrano e Ribolla;

vulcanici e mezzani, rocciosi, di natura tufacea di diversa consistenza, terreni agrari più o meno profondi sub-acidi, ricchi di scheletro, tendenzialmente aridi, dotati di buona quantità di potassio ma poveri di fosforo assimilabile, che si riscontrano soprattutto nei comuni di Pitigliano e di Sorano.

Presentano una buona predisposizione alla viticoltura anche i terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei, prevalenti nella valle dell'Ombrone, dell'Osa, dell'Albegna, del Fiora e del Cornia, poiché terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti e mezzani, provvisti di calcare e poveri di fosforo.

Tutti questi tipi di terreno hanno in comune un'elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una buona capacità di drenaggio e una buona/moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree, habitat naturale per gli impianti di vigneto con conseguenti produzioni altamente qualitative, in particolare se coltivati con l'ausilio di pratiche agronomiche e gestionali dei suoli corrette (quali potatura verde ed alta densità di impianto) e basse rese produttive.

Il clima della zona di produzione risulta temperato (sublitorale per la maggior parte del territorio, caldo nella fascia costiera, fresco nell'area amiatina), di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti, una discreta piovosità (media intorno ai 750 mm/anno), con scarse piogge estive (intorno agli 80-100 *mm)* e un'aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi - tanto da far riscontrare lievi stress idrici nelle fasi che precedono la maturazione dell'uva -, da ottimi valori dell'indice bioclimatico di Huglin (tra 2100 e 2500°C-giorno), da una buona temperatura media annuale (tra i 12 e i 16°C a seconda delle aree, con una media intorno a 14,5°C), unita ad una ventilazione sempre presente anche nel periodo primaverile-estivo grazie alle brezze di Maestrale che soffiano nelle ore più calde della giornata, contribuendo a regolare le temperature ed a creare un ambiente sfavorevole alle malattie parassitarie.

Il clima sopra descritto, unito ad una temperatura piuttosto elevata, con ottima insolazione, nei mesi di settembre-ottobre e buone escursioni termiche tra giorno e notte, consente alla vite di ottenere un giusto equilibrio vegetativo, permettendo una lenta, graduale e ottimale maturazione fisiologica delle uve, con l'esaltazione e il mantenimento del corredo aromatico consentendo, unitamente ad un buon quadro acidico, la produzione di vini freschi e armonici e contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche dei vini «Maremma toscana».

In particolare, il quadro climatico sopra descritto, grazie al quale le temperature massime sono pienamente sopportabili dalla vite anche in piena estate, unitamente alle buone escursioni termiche mano a mano che si avvicina il periodo vendemmiale, risultano particolarmente favorevoli per la produzione delle uve destinate sia alla produzione di vini «tranquilli», freschi ed equilibrati, sia all'ottenimento di partite che saranno successivamente elaborate nelle versioni spumante.

La qualità e le caratteristiche dei vini «Maremma toscana» sono altresì strettamente connesse ai fattori umani descritti nella parte A.2.

È infatti molto rilevante l'apporto degli operatori del territorio che con le loro capacità e la loro professionalità, frutto dell'evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica e forti di una tradizione che è millenaria e va dall'epoca etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, citazioni e testimonianze storiche, contribuiscono alla produzione di vini di notevole livello qualitativo, rappresentativi dell'espressione e tipicità del territorio della Maremma grossetana.

È la testimonianza, perciò, di come l'intervento dell'uomo in questo particolare territorio abbia tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le rituali prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate e affinate, grazie all'indiscutibile progresso scientifico e tecnologico.

Parlare di presupposti viticoli etruschi in questa zona appare ovvio, tali e tante sono le testimonianze che continuano in epoca romana fino al medioevo, nel corso del quale la vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura e di stabilirne la protezione con apposite norme statutarie.

E furono molti gli studiosi, di epoche successive, che riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l'eccellenza dei vini prodotti.

Alla fine del 1500, Bacci così descriverà queste campagne «... situate nel cuore dell'Etruria, godono di molti pregi, sono esposte da una parte al vento che spira da settentrione dalle falde del monte Amiata e dall'altra, estendendosi verso mezzogiorno, godono anche di quello australe che dona loro calore...». Quale migliore *incipit* per identificare un territorio viticolo; e infatti, la zona era ricca «... di ottimi vini, soprattutto rossi, sinceri, e chiarificati con null'altro che la semplice fermentazione dei tini». Ve ne erano anche di bianchi, mescolati con dolci moscatelli, com'era di moda all'epoca.

Tre secoli più tardi, il dott. Villafranchi-Giorgini (1847) cita un tronco di vite di dimensioni eccezionali proveniente da Valle Castagneta, mentre l'enotecnico Luigi Vivarelli parla diffusamente di sistemi di allevamento della vite, affermando che, in Maremma, è già ampiamente diffusa la vigna specializzata allevata a cordone speronato. Tra le testimonianze più significative ed esaurienti, quelle del dott. Alfonso Ademollo, riconducibili a una relazione all'inchiesta parlamentare Jacini (1884), si soffermano lungamente sulla vocazione viticola della Maremma.

In tutti questi secoli, lo sviluppo dell'agricoltura maremmana è sempre stato accompagnato da un'affermazione della viticoltura e, di pari passo, da una forte valenza della tradizione vinicola, spesso perpetrata dai monaci benedettini nei periodi più bui del basso medioevo, e oggi ancora riscontrabile percorrendo il territorio, dove non di rado è possibile trovare vecchie cantine presenti nelle vie dei paesi o, addirittura, scavate nel tufo probabilmente già al tempo degli etruschi, ma anche partecipando a una delle tante Sagre o Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quelle di Scansano e di Cinigiano vantano una storia di quasi mezzo secolo).

La storia e la tradizione del territorio vitivinicolo maremmano è importante, ma lo è, allo stesso tempo, il contributo degli operatori. Esso è essenziale nella gestione del vigneto fino alla raccolta delle uve, ma risulta determinante anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina al fine di preservare il livello qualitativo dei prodotti introdotti. Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità, gli operatori adeguano il processo di vinificazione delle uve in relazione alla varietà e alle successive tecniche di affinamento ed elaborazione dei relativi vini, adottando in particolare adeguate pressature delle uve e fermentazioni a temperatura controllata, grazie anche al significativo processo di innovazione tecnologico che consente agli operatori di disporre di attrezzature di livello avanzato per la gestione del processo produttivo contribuendo così al mantenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche dei vini.

Nella produzione dei vini spumanti l'apporto dell'innovazione tecnologica è stato, se possibile, ancor di maggiore aiuto, mediante la messa a punto di impianti di elaborazione in autoclave sempre più efficienti o la fornitura di attrezzature più adeguate per l'elaborazione con rifermentazione in bottiglia, consentendo, perciò, di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini spumanti ottenuti nel territorio maremmano, in particolare per la freschezza, la mineralità e le note fruttate e floreali, che costituiscono l'espressione di un ambiente vocato alla produzione di vini bianchi e rosati anche in versione spumante.

Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» sono dunque l'espressione di caratteri di unicità e di distintività, che sono il frutto dell'interazione armonica tra l'attività dell'uomo e il complesso dei fattori ambientali.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - via XX Settembre, 98/g - 00185 - Roma - tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it

La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *1*

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, per i vini Maremma Toscana" DOC

Nome	Nome
ABRUSCO N.	MALVASIA NERA DI LECCE N.
ALBANA B.	MAMMOLO N.
ALBAROLA B.	MANZONI BIANCO B.
ALEATICO N.	MARSANNE B.
ALICANTE N.	MAZZESE N.
ALICANTE BOUSCHET N.	MERLESE N.
ANCELLOTTA N.	MERLOT N.
ANSONICA B.	MONDEUSE N.
BARBERA N.	MONTEPULCIANO N.
BARSAGLINA N.	MOSCATO BIANCO B.
BIANCONE B.	MOSCATO D'AMBURGO N.
BONAMICO N.	MOUVÉDRE N.
BRACCIOLA NERA N.	MÜLLER THURGAU B.
CABERNET FRANC N.	NOCCHIANELLO BIANCO B.
CABERNET SAUVIGNON N.	NOCCHIANELLO NERO N.
CALABRESE N.	ORPICCHIO B.
CALORIA N.	PETIT MANSENG B.
CANAIOLO BIANCO B.	PETIT VERDOT N.
CANAIOLO NERO N.	PINOT BIANCO B.
CANINA NERA N.	PINOT GRIGIO G.
CARIGNANO N.	PINOT NERO N.
CARMENERE N.	POLLERA NERA N.
CESANESE D'AFFILE N.	PRUGNOLO GENTILE N.
CHARDONNAY B.	PUGNITELLO
CILIEGIOLO N.	REBO N.
CLAIRETTE B.	REFOSCO DAL PEDUNCOLO
COLOMBANA NERA	ROSSO N.
COLORINO N.	RIESLING B.
DURELLA B.	RIESLING ITALICO B.
FIANO B.	ROUSSANE B.
FOGLIA TONDA N.	SAGRANTINO N.
GAMAY N.	SANFORTE N.
GRALIMA N.	SANGIOVESE N.
GRAND NOIR N.	SAUVIGNON B.
GRATENA N.	SCHIAVA GENTILE
GRECHETTO B.	SEMILLON B.
GRECO B.	SYRAH N.
GROPPELLO DI S. STEFANO N.	TEMPRANILLO N.
GROPPELLO GENTILE N.	TEROLDEGO N.
INCROCIO BRUNI 54 B.	TRAMINER AROMATICO Rs
LAMBRUSCO MAESTRI	TREBBIANO TOSCANO B.
LIVORNESE BIANCA B.	VERDEA B.
MALBECH N.	VERDELLO B.
MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	VERDICCHIO BIANCO B.
MALVASIA BIANCA LUNGA B.	VERMENTINO B.
MALVASIA ISTRIANA B.	VERMENTINO NERO N.
MALVASIA N.	VERNACCIA DI S. GIMIGNANO B
MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	VIOGNER B.

ALLEGATO *2*

Elenco delle Unità Geografiche Aggiuntive

Elenco dei Comuni		
Grosseto	Follonica	Roccalbegna
Arcidosso	Gavorrano	Roccastrada
Campagnatico	Isola del Giglio	Santa Fiora
Castel del Piano	Magliano in Toscana	Scarlino
Castell'Azzara	Manciano	Seggiano
Castiglione della Pescaia	Monterotondo Marittimo	Semproniano
Cinigiano	Montieri	Sorano
Civitella Paganico	Orbetello	

Elenco delle Frazioni		
nel comune di Grosseto		
Alberese	Braccagni	Roselle
Marina di Grosseto	Rispescia	Montepescali
Batignano	Istia d'Ombrone	
nel comune di Arcidosso		
Stribugliano	Salaiola	Macchie Zancona
Bagnoli	Montelaterone	
nel comune di Campagnatico		
Arcille	Montorsaio	Marrucheti
Sant'Antonio		
nel comune di Capalbio		
Carige	Torba	Pescia Fiorentina
nel comune di Castel del Piano		
Montenero	Montegiovi	
nel comune di Castell'Azzara		
Selvena		
nel comune di Castiglione della Pescaia		
Vetulonia	Tirli	Buriano
Sant'Antonio		
nel comune di Cinigiano		
Borgo Santa Rita	Monticello Amiata	Poggi del Sasso
Castiglioncello Bandini	Castel Porrona	Sasso d'Ombrone
nel comune di Civitella Paganico		
Monte Antico	Paganico	Pari
Civitella Marittima	Casale di Pari	
nel comune di Gavorrano		
Giuncarico	I Forni	Castel di Pietra
Caldana	Castellaccia	Filare
Ravi	Casteani	Grilli

Bivio di Ravi	Bagno di Gavorrano	Potassa
nel comune di Magliano in Toscana		
Pereta	Collecchio	Montiano
nel comune di Manciano		
Marsiliana	Poggio Murella	Sgrilla
Montemerano	Poggio Fuoco	Cavallini
Poderi di Montemerano	San Martino sul Fiora	Guinzoni
Saturnia	Capanne	
nel comune di Massa Marittima		
Tatti	Montebamboli	La Pesta
Valpiana	Cura Nuova	Niccioleta
Perolla	Prata	
Ghirlanda	Capanne	
nel comune di Monte Argentario		
Porto Santo Stefano	Porto Ercole	
nel comune di Monterotondo Marittimo		
Frassine		
nel comune di Montieri		
Boccheggiano	Gerfalco	Travale
nel comune di Orbetello		
Albinia	Talamone	La Polverosa
Fonteblanda	Ansedonia	San Donato
nel comune di Pitigliano		
Casone	Bellavista	Poggio Cavalluccio
Collina	Belvedere	Rimpantoni
Conatelle	Poggio Lombardello	Roccaccia
Filetta	Gradone	Rompicollo
La Rotta	Selvicciola	Pantano
La Prata	Trigoli	Poggio Lepre
Malpasso	Vacasio	Ortale
Il Piano	Doganella	Sconfitta
Valle Palombata	Annunziata	Vuglico
Corano	Fiora – Meletello	Pian di Morrano
Bagnolungo	Felcetoni	Bottinello
Fratenuti	Poggio Rota	Ornelleta
San Martino – Madonna delle Grazie	Rusceti	Pantalla
Pietramora	San Pietro	Pian D’Arciano
Poggio Grillo	Turiano	Porcarecce
Crocignano	Valle Morta	Ripignano
Naioli	Valle Orsaia	Spinicci
Vallebuia	Formica	Insuglieti – Le Sparne
nel comune di Roccalbegna		
Cana	Santa Caterina	Triana
Vallerona		
nel comune di Roccastrada		
Montemassi	Sticciano	Piloni
Ribolla	Sassofortino	
Roccatederighi	Torniella	
nel comune di Santa Fiora		
Bagnolo	Bagnore	

nel comune di Scansano		
Poggioferro	Pancole	Baccinello
Pomonte	Montorgiali	
Murci	Polveraia	
nel comune di Seggiano		
Pescina		
nel comune di Semproniano		
Catabbio Rocchette	Cellena	Petricci
Elenco delle Frazioni - nel comune di Sorano		
Filetta	Pian di Conati	Montebuono
Vignamurata	Elmo	

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE CONSOLIDATO DELLA DOP DEI VINI "MAREMMA TOSCANA"

Denominazione e tipo (indicazione obbligatoria)

Nome/i da registrare	Maremma Toscana
Tipo di Indicazione geografica	DOP (Denominazione di Origine Protetta)
Lingua	Italiano

Categoria di prodotti viticoli (indicazione obbligatoria)

Indicare una o più delle seguenti categorie presenti nel disciplinare: Vino (1) Vino spumante (4) Vino spumante di qualità (5)

Descrizione di vini (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo - Nome del prodotto	"Maremma toscana" Bianco anche Riserva, Viogner, Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano
Breve descrizione testuale	Colore: giallo paglierino più o meno intenso. Odore: fine e delicato, con note maggiormente fruttate nel Viognier e Ansonica, più ampio e complesso nella versione Riserva. Sapore: da secco ad abboccato nel Bianco; morbido e vellutato nel Vermentino, Viognier e Ansonica, più fresco con note speziate, sapido, di buon corpo nella versione Riserva. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Bianco:10,50; Ansonica, Viogner, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano:11,00; Riserva: 12,00. Estratto non riduttore minimo: Bianco:14,00 g/l; Ansonica, Viogner, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 16 g/l; Riserva: 18 g/l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	*solo caratteri numerici*
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	*solo caratteri numerici*
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	*solo caratteri numerici*

Titolo - Nome del prodotto	“Maremma toscana” Rosso, Novello, Riserva, e Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo
Breve descrizione testuale	Colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei; rosso intenso tendente al granato con l’invecchiamento. Odore: con note fruttate nel Novello, Alicante o Grenache, Merlot, Pugnitello e Sangiovese; note speziate nel Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot, più delicato nel Ciliegiolo, tendente ad affinarsi nel corso dell’invecchiamento per la tipologia Riserva. Sapore: da secco ad abboccato nel Rosso e leggermente acidulo e sapido nel Novello, Alicante o Grenache; di maggior corpo nel Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese, Merlot e nella tipologia Riserva; intenso e speziato nello Syrah; i prodotti delle tipologie Rosso e Sangiovese che hanno subito il “Governo all’uso toscano” presentano vivezza e rotondità. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Rosso, Novello: 11,00; Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo, Syrah: 11,50; Riserva: 12,00; Estratto non riduttore minimo: Rosso 22,00 g/l; e 20,00 g/l nella tipologia Novello; Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo, Syrah: 22 g/l; Riserva 24,00; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Titolo - Nome del prodotto	"Maremma toscana" Rosato, Alicante o Grenache, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Syrah,
Breve descrizione testuale	Colore: rosato più o meno intenso. Odore: delicato, con intense note fruttate, più persistenti nell'Alicante, più delicate nel Sangiovese. Sapore: da secco ad abboccato, leggermente acidulo, armonico. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50% vol. Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Titolo - Nome del prodotto	“Maremma toscana” Vin Santo
Breve descrizione testuale	Colore: dal giallo paglierino all’ambrato al bruno. Odore: etereo, caldo e caratteristico. Sapore: da secco a dolce, armonico e vellutato. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00% vol. Estratto non riduttore minimo:22,00 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	12,00
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	30
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Titolo - Nome del prodotto	“Maremma toscana” Vendemmia tardiva, anche Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viogner
Breve descrizione testuale	Colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso. Odore: delicato, intenso, talvolta speziato. Sapore: da secco a dolce, pieno e armonico. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,00% vol. Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	

Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	25
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Titolo - Nome del prodotto	Maremma toscana" Passito Bianco, anche Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon
Breve descrizione testuale	Colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso. Odore: intenso, di frutta matura; Sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,50% vol. Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	12,00
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	25
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Titolo - Nome del prodotto	"Maremma toscana" Passito Rosso, anche Ciliegiolo, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese
Breve descrizione testuale	Colore: rosso rubino intenso. Odore: intenso, ampio. Sapore: da secco a dolce, vellutato. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,50% vol. Estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	12,00
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	25
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Titolo - Nome del prodotto	“Maremma toscana” Vino Spumante e Vino Spumante di Qualità - tipologie Bianco, Ansonica, Vermentino e tipologia Rosato
Breve descrizione testuale	Colore: giallo paglierino più o meno intenso; nell’Ansonica, giallo paglierino brillante; a volte con riflessi verdognoli nel Vermentino; dal rosa tenue al rosa cerasuolo nel Rosato o Rosé. Spuma: fine e persistente. Odore: fine, fruttato, persistente, più leggero nella tipologia Ansonica , più delicato nella tipologia Vermentino; con più evidenti note fruttate , nel Rosato o Rosé. Sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, nell’Ansonica; vivace, acidulo, leggermente amarognolo nel Rosato o Rosé. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Bianco e Rosato: 10,50% vol; Ansonica e Vermentino: 11,00% vol. Estratto non riduttore minimo: Bianco 14,00 g/l; Ansonica, Vermentino, Rosato o Rosé: 16,00 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,5

Acidità volatile massima (meq/l)	18
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

Pratiche di vinificazione

Pratica enologiche specifiche (indicare obbligatoriamente "si" o "no")

	Si

Se indicato "si", procedere con la descrizione (questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo	Metodo di vinificazione del Vin Santo
Tipo di pratica enologica	Pratica enologica specifica
Descrizione della pratica	Le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, che deve essere protratto fino a quando le uve non raggiungono, prima dell'ammostatura, un adeguato contenuto zuccherino. La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del prodotto ottenuto deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri, mentre l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Titolo	Metodo di vinificazione del "Governo all'uso toscano"
Tipo di pratica enologica	Pratica enologica specifica
Descrizione della pratica	La pratica tradizionale, consentita per le tipologie Rosso e Sangiovese, consiste in una lenta rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione, nella misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.

Rese massime (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo - Nome del prodotto	Bianco, Bianco Riserva e Spumante
Resa massima	(1) 91,00 (2) 13.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Vin Santo
Resa massima	(1) 45,50 (2) 13.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato o Rosé Spumante, Novello, Governo all'uso toscano
Resa massima	(1) 84,00 (2) 12.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier
Resa massima	(1) 84,00 (2) 12.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Sangiovese Governo, Syrah
Resa massima	(1) 77,00 (2) 11.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Pugnitello
Resa massima	(1) 63,00 (2) 9.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato
Resa massima	(1) 77,00 (2) 11.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito
Resa massima	(1) 44,00 (2) 11.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito
Resa massima	(1) 44,00 (2) 11.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva
Resa massima	(1) 40,00 (2) 80.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Titolo - Nome del prodotto	Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva
Resa massima	(1) 40,00 (2) 80.000
	(1) Ettolitri per ettaro (2) Chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata (indicazione obbligatoria: questa sezione non può essere ripetuta più volte)

Descrizione sintetica della zona geografica delimitata	La zona di produzione ricade all'interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende l'intero territorio della provincia di Grosseto.

Varietà principali di uve da vino (indicazione obbligatoria)

Varietà principali di uve da vino	Ansonica B. Chardonnay B. Malvasia bianca lunga B. Malvasia bianca di Candia B. Sauvignon B. Trebbiano toscano B. Vermentino B. Viognier B.

	Alicante N. Cabernet franc N. Cabernet Sauvignon N. Carmenére N. Canaiolo nero N. Ciliegiolo N. Merlot N. Petit Verdot N. Pugnitello N. Sangiovese N. Syrah N.

Legame con la zona geografica (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo - Nome del prodotto	*DOP "Maremma Toscana"*
Breve descrizione	A) Informazioni sulla zona geografica A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame. Per tutte le categorie dei vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualità). La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana, nell'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto, una delle più vaste d'Italia. L'orografia prevalentemente collinare e pedecollinare della zona di produzione, con una quota media intorno a 140 metri s.l.m., unitamente a una pendenza media del 5%, un'esposizione prevalente a sud-est e una buona ventilazione durante tutto l'anno, concorre a determinare un ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione della vite. Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei vini «Maremma toscana». In particolare, i terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con notevoli differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati. Tutti questi tipi di terreno hanno tuttavia in comune un'elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una buona capacità di drenaggio e una buona/moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree, habitat naturale per gli impianti di vigneto con conseguenti produzioni altamente qualitative. Il clima della zona di produzione risulta

	temperato, di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti, una discreta piovosità, con scarse piogge estive e un'aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi, da ottimi valori dell'indice bioclimatico di Huglin, da una buona temperatura media annuale, unita ad una ventilazione sempre presente anche nel periodo primaverile-estivo che contribuisce a regolare le temperature e a creare un ambiente sfavorevole alle malattie parassitarie. A.2. Fattori umani rilevanti per il legame. La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio della Maremma grossetana, dall'epoca etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, citazioni e testimonianze storiche, è quindi la prova fondamentale della stretta connessione e interazione tra i fattori umani e la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini «Maremma toscana». È la testimonianza, perciò, di come l'intervento dell'uomo in questo particolare territorio abbia tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le rituali prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate e affinate, grazie all'indiscutibile progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini della DOC «Maremma toscana». B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Vini DOC «Maremma toscana» nelle categorie "vino", "vino spumante", "vino spumante di qualità". Il territorio è prevalentemente collinare e pedecollinare, con discreta piovosità e scarse piogge estive, buona ventilazione; i terreni hanno un'elevata profondità utile per lo sviluppo radicale e buona capacità di drenaggio.

Titolo - Nome del prodotto	C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Per tutte le categorie dei vini «Maremma toscana» ("vino", "vino spumante", "vino spumante di qualità").
Breve descrizione	La storia e la tradizione del territorio vitivinicolo maremmano è importante, ma lo è, allo stesso tempo, il contributo degli operatori. Esso è essenziale nella gestione del vigneto fino alla raccolta delle uve, ma risulta determinante anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina al fine di preservare il livello qualitativo dei prodotti introdotti. Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità, gli operatori adeguano il processo di vinificazione delle uve in relazione alla varietà e alle successive tecniche di affinamento ed elaborazione dei relativi vini, adottando in particolare adeguate pressature delle uve e fermentazioni a temperatura controllata, grazie anche al significativo processo di innovazione tecnologico che consente agli operatori di disporre di attrezzature di livello avanzato per la gestione del processo produttivo contribuendo così al mantenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche dei vini. Nella produzione dei vini spumanti l'apporto dell'innovazione tecnologica è stato, se possibile, ancor di maggiore aiuto, mediante la messa a punto di impianti di elaborazione in autoclave sempre più efficienti o la fornitura di attrezzature più adeguate per l'elaborazione con rifermentazione in bottiglia, consentendo, perciò, di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini spumanti ottenuti nel territorio maremmano, in particolare per la freschezza, la mineralità e le note fruttate e floreali, che costituiscono l'espressione di un ambiente vocato alla produzione di vini bianchi e rosati anche in versione spumante. Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» sono dunque l'espressione di caratteri di unicità e di distintività, che sono il frutto dell'interazione armonica tra l'attività dell'uomo e il complesso dei fattori ambientali.

Titolo - Nome del prodotto	DOP “Maremma toscana” categoria Vino….. DOP “Maremma Toscana” categorie Vino Spumante e Vino Spumante di qualità…
Breve descrizione	La tradizionale elaborazione di vini spumanti è legata anche alla presenza in zona di cantine naturalmente scavate nel tufo, che consentono il mantenimento di temperature ottimali. I vigneti già anticamente avevano elevate densità di impianto. Le varietà sono quelle tradizionali del territorio (Trebbiano toscano, Vermentino e Ansonica), talora integrate da altre più moderne (Chardonnay, Sauvignon), che caratterizzano i vini, freschi, lievemente aciduli, fini e fruttati.

Ulteriori condizioni (indicare obbligatoriamente “si” o “no”)

	Indicare: - Si - No

Se indicato “si”, procedere con la descrizione della condizione (questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo	
Quadro di riferimento giuridico	*Indicare se regolamentata da:* - Legislazione nazionale - Legislazione unionale - Una organizzazione che gestisce le DOP/IGP se prevista dagli Stati membri
Tipo di condizione supplementare	*Indicare una delle seguenti condizioni:* - Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata - Imbottigliamento nella zona delimitata - Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione	

20A04279

DECRETO 30 luglio 2020.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97, del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 202 del 17 luglio 1998, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mortadella bologna»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 2, del 4 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto del 22 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 164, del 1° luglio 2020, con il quale è stato confermato al Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna»;

Visto che il Consorzio tutela Mortadella Bologna ha modificato il proprio statuto in data 10 luglio 2020 e lo ha trasmesso per lo ha trasmesso per l'approvazione in data 23 luglio 2020, prot. Mipaaf n. 9021093;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna nella nuova versione registrata a Modena in data 10 luglio 2020, recante il n. di repertorio 14359 e il n. di raccolta 9569, con atto a firma del notaio Nicoletta Righi,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna registrato a Modena in data 10 luglio 2020, recante il n. di repertorio 14359 e il n. di raccolta 9569, con atto a firma del notaio Nicoletta Righi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04304

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago società cooperativa a responsabilità limitata», in Asiago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 2 aprile 2020, n. 29/2020 del Tribunale di Vicenza, con la quale è stato dichiarato lo stato

d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio fra i caseifici dell'Altopiano di Asiago società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice cibile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

la società cooperativa «Consorzio fra i caseifici dell'Altopiano di Asiago società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Asiago (VI), (codice fiscale 00258430248) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Cinzia Giaretta, (codice fiscale GRT CNZ 60L68 L840Q), nata a Vicenza (VI) il 28 luglio 1960, e domiciliata in Torri di Quartesolo (VI), in via Pola n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A04402

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 29 luglio 2020.

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307. (Delibera n. 21466).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito, «CAP») e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (di seguito, «IDD»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

Visto il decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, di «Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», che ha modificato e integrato il TUF e il CAP, al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla richiamata normativa sulla distribuzione assicurativa;

Visto, in particolare, l'art. 25-*ter*, commi 2 e 2-*bis*, del TUF che ha attribuito alla Consob la potestà regolamentare relativamente agli obblighi informativi e alle norme

di comportamento che i soggetti dalla stessa vigilati sono tenuti ad osservare nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (di seguito, «IBIP»), in ossequio al riparto di competenze sancito dal legislatore nazionale nella legge n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017);

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (di seguito, «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto Regolamento intermediari alla IDD e ai relativi atti delegati, nonché alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 68/2018;

Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere alla sostituzione integrale delle disposizioni contenute nel Libro IX del Regolamento intermediari e alla contestuale adozione di un nuovo Libro;

Considerato il carattere di armonizzazione minima della IDD;

Considerato opportuno riconoscere agli operatori un congruo arco temporale entro cui adeguarsi alla nuova disciplina applicabile alla distribuzione di IBIP;

Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato il 23 settembre 2019, concernente le modifiche al Regolamento intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere rilasciato dall'IVASS ai sensi dell'art. 25-*ter*, commi 2 e 2-*bis*, del TUF;

Considerato, infine, opportuno modificare l'art. 180 del Regolamento intermediari al fine di allinearlo all'art. 31, comma 2, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.

1. Il Libro IX recante «Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, è integralmente sostituito dal nuovo Libro IX rubricato «Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi», accluso alla presente delibera.

2. Nel Libro XI, Parte VI, nell'art. 180, al comma 3, lettera *a)*, numero 1), la parola «secondo» è sostituita dalla parola «primo».

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 31 marzo 2021, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La modifica all'art. 180, comma 3, lettera *a)*, numero 1), del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2020

Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO

LIBRO IX
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 131.
Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

b) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

c) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle assicurazioni private»);

e) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*.3), del Testo unico;

f) «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*), del Testo unico;

g) «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività di distribuzione assicurativa;

h) «attività di distribuzione assicurativa»: l'attività definita dall'art. 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;

i) «consulenza»: la consulenza prevista dall'art. 1, comma 1, lettera m-*ter*), del CAP;

l) «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall'art. 24-*bis*, comma 2, del Testo unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;

m) «ricerca in materia di investimenti»: la ricerca come definita dall'art. 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa nell'ambito dello svolgimento dell'attività medesima;

n) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP o nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-*quinquies* del CAP, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

o) «supporto durevole»: il supporto definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-*quater*), del CAP il cui utilizzo è disciplinato dall'art. 120-*quater*, commi da 1 a 6 del CAP;

p) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

q) «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente;

s) «mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358;

t) «mercato di riferimento effettivo»: il mercato di riferimento individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell'art. 135-*quinquiesdecies*, commi 1 e 2;

u) «mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni;

v) «mercato di riferimento negativo effettivo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell'art. 135-*quinquiesdecies*, comma 3.

Art. 132.
Collaborazioni orizzontali

1. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti, quali quelli indicati dagli articoli 134, 135, 135-*ter*, 135-*septies* e 135-*vicies quinquies*, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi del comma 5 dell'art. 135-*septies* comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI

Art. 133.
Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:

i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP, le seguenti informazioni:

1) denominazione sociale;

2) sede legale e recapiti;

3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, dove esistente;

ii) per i soggetti dell'Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell'elenco annesso di cui all'art. 116-*quinquies*, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni:

1) ragione sociale;

2) Stato membro in cui sono registrati;

3) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono iscritti;

4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;

5) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;

6) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;

7) data di inizio dell'attività di distribuzione nel territorio della Repubblica;

8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata;

iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP o all'elenco annesso di cui all'art. 116-*quinquies*, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'impresa di assicurazione;

v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione;

vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall'impresa controllante una determinata impresa di assicurazione;

b) al prodotto di investimento assicurativo e all'attività di distribuzione assicurativa:

i) le attività prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute;

ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se:

1) la consulenza è fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

2) la consulenza è fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi;

3) la consulenza è di natura obbligatoria, ai sensi dell'art. 135-*quater*;

4) la consulenza non grava economicamente sui clienti ai sensi dell'art. 121-*septies*, comma 2, del CAP;

5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati;

iii) se, in virtù di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa distribuisce determinati prodotti senza vincoli di esclusiva con una o più imprese di assicurazione. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente;

vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti;

viii) nome/ragione sociale dell'/degli intermediario/i assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale;

ix) con riferimento al pagamento dei premi:

1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso,

oppure

2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea;

x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica:

1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);

2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo;

3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all'attività di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica;

4) le informazioni previste dagli articoli 135-*sexies*, comma 2, 135-*octies*, comma 4, 135-*decies*, comma 4 e 135-*duodecies*, comma 1, lettera *a)*.

3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto di investimento assicurativo comunica l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera *b)*, con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento.

4. Se i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunicano ai clienti che hanno l'obbligo di:

a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;

b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;

c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;

d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

Art. 134.
Modalità di fornitura delle informazioni

1. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera *a)*, sono fornite al cliente prima dell'effettuazione dell'operazione mediante la trasmissione o la consegna di apposito documento.

2. L'obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. In occasione della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente all'instaurazione del rapporto con il cliente, le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera *a)*, sono fornite mediante la consegna o la trasmissione di un documento qualora sia intervenuto un aggiornamento delle stesse.

3. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera *a)*, sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure sono pubblicate sul suo sito internet, ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, purché il soggetto abilitato dia avviso della pubblicazione nei propri locali.

4. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera *b)*, sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo 1, lettera *g)*, 48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565.

6. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono fornite in conformità a quanto previsto dall'art. 120-*quater*, commi da 1 a 6, del CAP.

TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA

Capo I
ADEGUATEZZA

Art. 135.
Principi generali

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente.

3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato;

b) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell'osservanza di quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i clienti;

b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti di investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente.

Art. 135-*bis*.
Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di adeguatezza

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l'operazione sia effettuata, forniscono al cliente un'apposita dichiarazione nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente.

2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché il prodotto corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi subito dopo che l'operazione sia effettuata, a condizione che:

a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e

b) il soggetto abilitato abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l'effettuazione dell'operazione al fine di ricevere preventivamente le dichiarazioni.

Capo II
APPROPRIATEZZA

Art. 135-*ter*.
Principi generali

1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. Prima dell'effettuazione dell'operazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono al cliente la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente di cui all'art. 135-*bis*, comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.

3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.

Capo III
CONSULENZA OBBLIGATORIA

Art. 135-*quater*.
Consulenza obbligatoria

1. Nell'attività di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi per cui sussiste l'obbligo di consulenza ai sensi dell'art. 68-*duodecies* del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dalle imprese produttrici la lista dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di consulenza.

2. La prestazione della consulenza sui prodotti di investimento assicurativi unitamente a un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza non comporta l'applicazione dell'art. 121-*septies*, comma 2, secondo periodo, del CAP.

Capo IV
PRATICHE DI VENDITA ABBINATA

Art. 135-*quinquies*.
Pratiche di vendita abbinata

1. Nel caso in cui un prodotto di investimento assicurativo è distribuito insieme a un altro prodotto o servizio di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.

2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che l'intero pacchetto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e adeguato al medesimo, in conformità all'art. 135.

4. Nel caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all'art. 135-*ter*.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'art. 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.

TITOLO III
INCENTIVI

Capo I
INCENTIVI

Art. 135-*sexies*.
Principi generali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 135-*octies*, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono, in relazione all'attività di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa; e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attività e del tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Art. 135-*septies*.
Condizioni di ammissibilità degli incentivi

1. Lo scopo di cui all'art. 135-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 1.

2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa sia distorto o negativamente influenzato a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione allo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all'art. 135-*sexies*, comma 2, sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera *b)*, romanino *x)*, numero 4). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non siano stati in grado di quantificare *ex-ante* l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto *ex-post* l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

6. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall'art. 121-*sexies*, commi 1, lettera *c)*, e 2, del CAP, e dall'art. 50, del regolamento (UE) 2017/565.

Capo II
INCENTIVI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA MEDIANTE CONSULENZA SU BASE INDIPENDENTE

Art. 135-*octies*.
Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente

1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al cliente;

b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;

c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

2. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa a un prodotto di investimento assicurativo o all'attività di distribuzione assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto di investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;

d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera *c)*.

3. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.

4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera *b)*, romanino *x)*, numero 4). Tali benefici possono essere descritti in modo generico.

Capo III
RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 135-*novies*.
Condizioni

1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione a prodotti di investimento assicurativi da parte di terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nell'ambito dello svolgimento dell'attività medesima non è considerata un incentivo se viene pagata:

a) direttamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mediante risorse proprie;

b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;

2) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca;

3) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest'ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, conformemente alle loro istruzioni;

4) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa formulano per iscritto un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione. Tale politica è fornita ai clienti.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa includono nella politica di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 4), l'entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare all'*asset allocation* ottimale dei clienti, tenuto conto dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari investimenti dei clienti.

Art. 135-*decies*.
Onere per la ricerca

1. Ai fini dell'art. 135-*novies*, comma 1, lettera *b)*, numero 1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti:

a) è determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell'art. 135-*undecies*; e

b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.

2. Quando l'onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 135-*novies*, comma 1, lettera *b)*, e 135-*duodecies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 4.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, l'onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera *b)*, romanino *x)*, numero 4).

Art. 135-*undecies*.
Budget per la ricerca

1. Ai fini dell'art. 135-*novies*, comma 1, lettera *b)*, numero 2), il budget per la ricerca è gestito esclusivamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.

2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l'acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 135-*novies*, comma 1, lettera *b)*, numero 4).

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono incrementare il budget per la ricerca solo dopo aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.

5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un'eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget.

6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.

Art. 135-*duodecies*.
Informativa

1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono ai clienti:

a) in tempo utile, informazioni sull'importo previsto nel budget per la ricerca e sull'entità dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera *b)*, romanino *x)*, numero 4);

b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca;

c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l'importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.

TITOLO IV
RENDICONTI

Art. 135-*terdecies*.
Rendiconti ai clienti

1. Ai fini di cui all'art. 18 del regolamento (UE) 2017/2359, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull'attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell'attività.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 50 del regolamento (UE) 2017/565.

TITOLO V
GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Art. 135-*quaterdecies*.
Principi generali

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.

Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore;

b) adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun prodotto.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358.

Art. 135-*quinquiesdecies*.
Mercato di riferimento effettivo

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo.

4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto individuati ai sensi dell'art. 30-*decies*, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con essi.

5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto.

6. Fermi restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall'art. 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo o al mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto;

b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e:

i) siano adeguati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi di cui all'art. 135-*quater*, comma 1;

ii) siano adeguati o appropriati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli di cui all'art. 135-*quater*, comma 1.

7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, ai sensi del comma 6, è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto.

8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.

Art. 135-*sexiesdecies*.
Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale

1. L'organo con funzione di supervisione strategica ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme relative ai meccanismi di distribuzione e alla definizione del mercato di riferimento effettivo.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per il governo dei prodotti di investimento assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo e dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358.

3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente in un'apposita sezione informazioni sui prodotti di investimento assicurativi distribuiti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e sulla strategia di distribuzione.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima, l'apposita sezione della relazione della funzione di controllo di conformità prevista dal comma 3.

6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

Art. 135-*septiesdecies*.
Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dai soggetti che realizzano il prodotto le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'art. 135-*quinquiesdecies*.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all'art. 135-*quinquiesdecies* e la strategia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono informazioni sulle vendite dei prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all'art. 135-*octiesdecies* ai soggetti che realizzano il prodotto per supportare i controlli, il monitoraggio e il processo di revisione dei prodotti di investimento assicurativi svolti da questi ultimi.

Art. 135-*octiesdecies*.
Riesame

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all'adempimento degli obblighi posti dal presente Titolo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento effettivo individuato ai sensi dell'art. 135-*quinquiesdecies*.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto di investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di investimento assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.

5. L'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 4 è comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi dell'art. 135-*quinquiesdecies*, comma 5.

Art. 135-*noviesdecies*.
Collaborazione orizzontale

1. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo. Si applica l'art. 16, comma 5, del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni e l'art. 42, commi 4 e 4-*bis*, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Art. 135-*vicies*.
Principio di proporzionalità

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano gli obblighi di cui al presente Titolo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto di investimento assicurativo e del relativo mercato di riferimento.

2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano particolare attenzione qualora intendano distribuire nuovi prodotti di investimento assicurativi ovvero nel caso di modifiche all'attività di distribuzione svolta.

TITOLO VI
REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 135-*vicies semel*.
Conoscenze e competenze

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell'art. 156 o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-*undecies* del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.

TITOLO VII
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 135-*vicies bis*.
Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento

1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta.

TITOLO VIII
ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 135-*vicies ter*.
Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in particolare, trasmettono all'impresa di assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione necessarie per predisporre il «Documento unico di rendicontazione» previsto dall'art. 25 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

PARTE III
PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI

Art. 135-*vicies quater*.
Disciplina applicabile

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui alla Parte II del Libro IV, riferendo gli obblighi ivi prescritti all'attività di distribuzione assicurativa e ai prodotti di investimento assicurativi.

PARTE IV
CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 135-*vicies quinquies*.
Principi generali

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

2. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del comma 1 non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Le informazioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell'art. 121-*quinquies*, comma 2, del CAP e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sull'attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2359.

Art. 135-*vicies sexies*.
Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale

1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti un particolare prodotto di investimento assicurativo se può essere offerto un prodotto differente, più adatto alle esigenze del cliente.

3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 8 del regolamento (UE) 2017/2359.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

PARTE V
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Art. 135-*vicies septies*.
Conservazione delle registrazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono, per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 94, commi 2 e 3.

Art. 135-*duodetricies*.
Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche

1. Le registrazioni di cui all'art. 135-*vicies septies* comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa.

2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attività indicata al comma 1 che non hanno condotto all'effettiva conclusione di operazioni.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un dipendente o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un dipendente o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si astengono dallo svolgere per telefono l'attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 4.

6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.

PARTE VI
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Art. 135-*undetricies*.
Soggetti

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono distribuire prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 135-*tricies*.
Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza

1. La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza non può effettuarsi e, qualora intrapresa, deve essere immediatamente interrotta, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al suo svolgimento o alla sua prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Art. 135-*tricies semel*.
Svolgimento

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa osservano le disposizioni del presente Libro.

Art. 135-*tricies bis*.
Utilizzo di call center

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono avvalersi di *call center* per la distribuzione a distanza di prodotti di investimento assicurativi a condizione che essi assumano la piena responsabilità dell'operato degli addetti e individuino, per ogni sede del *call center*, un collaboratore iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che gli addetti del *call center*:

a) siano in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza previsti dall'art. 135-*vicies semel*;

b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, nonché la denominazione dell'impresa di assicurazione e del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa;

c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono, inoltre, che il cliente:

a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del *call center*;

b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 135-*tricies ter*.
Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 135-*tricies semel*, in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi tramite internet, il sito, i profili di *social network* del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e le eventuali applicazioni utilizzati per la distribuzione assicurativa contengono nella *home page*, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page*, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, il numero di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP e l'indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

b) la sede legale e le eventuali sedi operative;

c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) di essere soggetto alla vigilanza della Consob;

e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il cliente di avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

20A04342

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 29 luglio 2020.

Requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione. (Delibera n. 148).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e l'avv. Giuseppe Busia, Segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «Regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»;

Visto l'art. 42 del regolamento, il quale prevede che i titolari e/o responsabili del trattamento possano aderire a meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché a sigilli e marchi di protezione dei dati (di seguito «meccanismi di certificazione») al fine di dimostrare la conformità al regolamento dei trattamenti da loro effettuati (*cfr.* cons. 100 del regolamento);

Considerato, in particolare, che l'adesione a un meccanismo di certificazione rilasciato a norma dell'art. 42, del regolamento può costituire un elemento di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), in quanto consente ai titolari e/o ai responsabili del trattamento che vi aderiscono di dimostrare la conformità dei medesimi trattamenti ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (*cfr.* cons. 77 e 81, nonché articoli 24, par. 3, 28, par. 5, 32, par. 3 e 42, par. 2 del regolamento);

Visto che nell'ambito dell'istituzione di meccanismi di certificazione è previsto che gli organismi di certificazione (di seguito «OdC»), che rilasciano certificazioni a norma dell'art. 42, par. 5 del regolamento, debbano essere accreditati, in base a quanto stabilito dall'art. 43, par. 1 del regolamento, dall'autorità di controllo competente o dall'organismo nazionale di accreditamento, o da entrambi;

Considerato che lo scopo dell'accreditamento consiste nel fornire una dichiarazione autorevole in ordine alla competenza di un determinato organismo a svolgere un'attività di certificazione (*cfr.* cons. 15 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, di seguito «Regolamento (CE) n. 765/2008») e che ciò consente di creare fiducia nel meccanismo stesso di certificazione;

Visto che l'art. 2-*septiesdecies* del Codice attribuisce ad Accredia, quale ente unico nazionale di accreditamento istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, le funzioni di accreditamento degli OdC, ovvero di attestare che un determinato OdC sia qualificato a rilasciare le certificazioni ai sensi dell'art. 42, par. 5 del regolamento in conformità a quanto previsto dall'art. 43, par. 1, lettera *b)* dello stesso;

Considerato che l'art. 43, par. 3 del regolamento prevede che l'accreditamento degli OdC abbia luogo in base ai requisiti approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento e che se l'accreditamento è effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell'art. 43, par. 1, lettera *b)* del regolamento, i suddetti requisiti si aggiungono a quelli della norma tecnica EN-ISO/IEC 17065:2012 (di seguito «requisiti aggiuntivi»);

Considerato che l'autorità di controllo competente presenta al Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato»), ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento, uno schema di requisiti «aggiuntivi» per l'accreditamento di un OdC;

Viste le Linee guida 4/2019 in materia di accreditamento degli organismi di certificazione a norma dell'art. 43 del regolamento, adottate il 4 giugno 2019, dal Comitato all'esito della relativa consultazione pubblica e preso atto degli orientamenti ivi resi in ordine all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del regolamento, volti a individuare un sistema di regole coerente e armonizzato per l'accreditamento degli OdC;

Visto in particolare il quadro organico di riferimento per i requisiti di accreditamento, delineato nell'Allegato 1 alle citate Linee guida, che integra la norma tecnica EN-ISO/IEC 17065:2012 e fornisce le indicazioni necessarie al fine di armonizzare l'elaborazione di tali requisiti aggiuntivi da parte delle autorità di controllo nazionali;

Tenuto conto che queste ultime hanno facoltà di individuare ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel predetto allegato 1, purché gli stessi siano conformi al diritto nazionale (*cfr.* allegato 1, Linee guida 4/2019, p. 14);

Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera *p)* del regolamento prevede che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, definisca e pubblichi i requisiti per l'accreditamento degli OdC, ai sensi dell'art. 43 del regolamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento in combinato disposto con l'art. 2-*bis* del codice, il Garante è l'autorità di controllo competente ad approvare i predetti requisiti di accreditamento «aggiuntivi» aventi validità nazionale, nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *p)* del regolamento;

Visto lo schema di «Requisiti di accreditamento "aggiuntivi" con riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'art. 43, paragrafi 1, lettera *b)* e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati» approvato dal Garante in data 14 maggio 2020 e sottoposto in data 15 maggio 2020 al Comitato per il prescritto parere (art. 43, par. 3 e art. 64, par. 1, lettera *c)*, del regolamento);

Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 23 luglio 2020 (disponibile su https://edpb.europa.eu/) e comunicato al Garante dal segretariato del CEPD il 25 luglio 2020;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, par. 7, del regolamento, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare lo schema di requisiti di accreditamento in conformità a tali osservazioni, dandone comunicazione alla presidente del Comitato;

Ritenuto quindi ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *p)*, del regolamento di approvare i «Requisiti di accreditamento "aggiuntivi" con riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'art. 43, paragrafi 1, lettera *b)* e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati», opportunamente modificati alla luce del suddetto parere ed allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale STANZIONE;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *p)* del regolamento approva i «Requisiti di accreditamento "aggiuntivi" con riguardo alla norma EN-ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'art. 43, paragrafi 1, lettera *b)* e 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati», in allegato al presente provvedimento del quale formano parte integrante;

b) ai sensi dell'art. 64, par. 7 del regolamento comunica alla presidente del Comitato il presente provvedimento, che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa;

c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2020

Il Presidente e Relatore: STANZIONE

Il Segretario generale: BUSIA

ALLEGATO

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO «AGGIUNTIVI» DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO ITALIANA CON RIGUARDO ALLA NORMA ISO/IEC 17065:2012 E IN CONFORMITÀ DELL'ART. 43, PARAGRAFI 1, LETTERA *B)* E 3, DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

I numeri delle sezioni utilizzati nel presente documento corrispondono a quelli utilizzati nella norma ISO/IEC 17065:2012.

I requisiti di accreditamento di seguito indicati sono corredati da alcune note esplicative, riportate in corsivo, che non hanno carattere vincolante, essendo volte a fornire indicazioni pratiche ed esempi che possono agevolare l'applicazione dei medesimi requisiti sia per la predisposizione della richiesta di accreditamento sia per il mantenimento dell'accreditamento stesso.

0. PREMESSA

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, ha individuato in Accredia, in quanto ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, l'organismo nazionale deputato all'accreditamento degli organismi di certificazione secondo quanto previsto nell'art. 43, par. 1, lettera *b)*, del regolamento n. 2016/679 (di seguito «Regolamento»).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2-*septiesdecies* del Codice, il Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito «Garante») e Accredia hanno sottoscritto, in data 20 marzo 2019, una convenzione(1) volta a favorire lo scambio di informazioni in merito alle attività di accreditamento e certificazione previste dal regolamento (articoli 42 e 43 del regolamento), nonché a valorizzare le reciproche competenze.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione della norma ISO/IEC 17065:2012 è definito in conformità del regolamento. Ulteriori informazioni sono riportate nelle linee guida relative all'accreditamento(2) e alla certificazione(3).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il regolamento prevale sulla norma ISO/IEC 17065:2012. Qualora i requisiti aggiuntivi o il meccanismo di certificazione facciano riferimento ad altre norme ISO, esse dovranno essere interpretate in linea con i requisiti fissati nel regolamento.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Nel contesto del presente documento si applicano i termini e le definizioni delle linee guida relative all'accreditamento e alla certificazione. Tali termini e definizioni prevalgono sulle definizioni dell'ISO a eccezione del termine «cliente». Tale termine viene utilizzato nel presente documento in senso conforme alla definizione di cui al paragrafo 3.1 della norma ISO/IEC 17065/2012 e, quindi, deve intendersi riferito tanto al «richiedente» (il soggetto che richiede la certificazione), quanto al «cliente» (il soggetto che ha ottenuto la certificazione).

4. REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO

4.1. aspetti giuridici e contrattuali

4.1.1. responsabilità giuridica: l'organismo di certificazione (nel seguito «OdC»), oltre a soddisfare il requisito di cui al punto 4.1.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, è in grado di dimostrare (in qualsiasi momento) ad Accredia di disporre di procedure aggiornate atte a comprovare la conformità alle responsabilità giuridiche fissate nei termini di accreditamento, compresi i requisiti aggiuntivi con riguardo all'applicazione del regolamento.

L'OdC, nella richiesta di accreditamento, assume formalmente l'impegno di osservare ogni normativa applicabile allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, le disposizioni rilevanti del regolamento e del codice.

L'OdC è in grado di fornire prova dell'esistenza di procedure e misure conformi al regolamento finalizzate al controllo e alla gestione dei dati personali dell'organizzazione cliente nel quadro del processo di certificazione.

L'OdC informa Accredia e il Garante, in caso di modifiche significative della propria situazione di fatto o di diritto.

L'OdC conferma ad Accredia che non sono in corso procedimenti dinanzi al Garante tali da implicare il mancato soddisfacimento dei requisiti di accreditamento. Accredia verifica tali informazioni con il Garante prima di avviare le attività relative al rilascio dell'accreditamento.

(1) https://www.gpdp.it (doc. web 9099622).

(2) Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679) - Version 3.0 (4 giugno 2019).

(3) Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation - Version 3.0 (4 giugno 2019).

Nota esplicativa.

Prova dell'esistenza di procedure e misure conformi al regolamento finalizzate al controllo e alla gestione dei dati personali trattati dall'OdC può essere costituita dalla designazione di un RPD ai sensi dell'art. 37 del regolamento e dall'adozione di politiche e procedure per la protezione dei dati (*data protection policy*) ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento.

Per modifiche significative della situazione di fatto o di diritto si intendono quelle modifiche ai requisiti sulla base dei quali l'OdC è stato accreditato che incidono sulla sua capacità di rilasciare certificazioni credibili e affidabili; con particolare riferimento ai requisiti relativi a responsabilità, imparzialità, capacità finanziaria, riservatezza, trasparenza, competenza, rapida ed efficace risposta ai reclami.

4.1.2. accordo di certificazione: l'OdC dimostra, oltre al rispetto dei requisiti della norma ISO/IEC 17065:2012, che i propri accordi di certificazione:

1. impongano al cliente di ottemperare sempre sia ai requisiti generici di certificazione ai sensi del punto 4.1.2.2, lettera *a)*, della norma ISO/IEC 17065:2012, sia ai criteri approvati dal Garante o dal Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito «Comitato») in conformità dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *b)* e dell'art. 42, paragrafo 5 del regolamento;

2. impongano al cliente di garantire nei confronti del Garante la piena trasparenza della procedura di certificazione, compresi gli aspetti contrattualmente riservati relativi alla conformità in materia di protezione dei dati a norma dell'art. 42, paragrafo 7 e dell'art. 58, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento;

3. non limitino la responsabilità del cliente in merito alla conformità al regolamento e lascino impregiudicati i compiti e i poteri del Garante in linea con l'art. 42, paragrafo 5 del regolamento;

4. impongano al cliente di fornire all'OdC tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione a norma dell'art. 42, paragrafo 6 del regolamento;

5. impongano al cliente di rispettare tutte le scadenze e le procedure applicabili. Nell'accordo di certificazione devono essere pattuite le scadenze e le procedure derivanti, a esempio, dal programma di certificazione o da altre normative che devono essere osservate e rispettate;

6. con riguardo al punto 4.1.2.2, lettera *c)*, n. 1, della norma ISO/IEC 17065:2012, fissino regole sulla validità, sul rinnovo e sulla revoca in conformità dell'art. 42, paragrafo 7 e dell'art. 43, paragrafo 4 del regolamento, inclusa la definizione di congrui intervalli di tempo per la rivalutazione o il riesame periodico in linea con l'art. 42, paragrafo 7 del regolamento;

7. consentano all'OdC di divulgare al Garante tutte le informazioni necessarie al rilascio della certificazione a norma dell'art. 42, paragrafo 8 e dell'art. 43, paragrafo 5 del regolamento;

8. contemplino regole in merito alle precauzioni necessarie per le indagini sui reclami ai sensi del punto 4.1.2.2, lettera *c)*, n. 2, e, inoltre, in conformità della lettera *j)*, contengano indicazioni esplicite sulla struttura e sulla procedura per la gestione dei reclami in conformità dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *d)* del regolamento;

9. oltre a soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.2 della norma ISO/IEC 17065:2012, disciplinino anche, se presenti, tutte le conseguenze della revoca o della sospensione dell'accreditamento dell'OdC che si ripercuotono sul cliente;

10. impongano al cliente di informare senza indebito ritardo l'OdC e il Garante, su richiesta, in caso di modifiche significative della propria situazione di fatto o di diritto o dei propri prodotti, processi e servizi oggetto della certificazione.

Nota esplicativa.

Le informazioni che il cliente fornisce all'OdC riguardano anche gli eventuali procedimenti in corso dinanzi al Garante o le violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali tali da implicare il mancato soddisfacimento dei criteri di certificazione.

Per modifiche significative della situazione di fatto o di diritto si tenga anche conto delle indicazioni contenute nella Nota 3 al requisito 4.1.2 della ISO 17065:2012.

Per modifiche significative dei propri prodotti, processi e servizi si intendono quelle tali da configurare una modifica dell'oggetto della certificazione, in quanto comportano integrazioni o variazioni significative dell'oggetto della certificazione ovvero della tipologia di un prodotto, dell'ambito di un processo o delle modalità di erogazione di un servizio

[es. interfacce, trasferimenti ad altri sistemi e organizzazioni, protocolli, canali e/o piattaforme di erogazione, metodi per il trattamento, tecnologie utilizzate, logica degli algoritmi per le decisioni automatizzate, misure tecniche e organizzative, modifica del responsabile del trattamento, ...].

4.1.3. Utilizzo di sigilli e marchi di protezione dei dati: certificati, i marchi e i sigilli devono essere usati esclusivamente in conformità degli articoli 42 e 43 del regolamento e delle linee guida relative all'accreditamento e alla certificazione.

4.2. Gestione dell'imparzialità

Accredia garantisce che, oltre a soddisfare il requisito di cui al punto 4.2 della norma ISO/IEC 17065:2012:

1. l'OdC sia conforme ai seguenti requisiti aggiuntivi:

a. fornisca prova separata della propria indipendenza in linea con l'art. 43, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento, in particolare per quanto riguarda il finanziamentodell'organismo, nella misura in cui tale aspetto incida sulla garanzia della sua imparzialità;

b. fornisca la prova di cui al punto precedente, su richiesta, al Garante, per quanto riguarda il finanziamentodell'OdC;

c. i suoi compiti e le sue funzioni non diano adito a un conflitto di interessi in linea con l'art. 43, paragrafo 2, lettera *e)* del regolamento;

2. l'OdC non abbia alcun collegamento rilevante con il cliente che valuta.

Nota esplicativa.

Per il concetto di imparzialità si tenga anche conto di quanto contenuto della Nota 2 del par. 3.2 della ISO 17021-1:2015.

L'OdC rappresenta una terza parte indipendente che non ha relazione con i soggetti che deve sottoporre a valutazione ai fini del rilascio della certificazione. La direzione (*top management*) e il personale dell'OdC responsabile della valutazione di conformità non devono aver ricoperto alcun ruolo nella progettazione, produzione, fornitura, installazione, acquisizione del prodotto, processo o servizio oggetto di valutazione, né esserne i proprietari, gli utenti o i manutentori, e non possono agire in qualità di rappresentanti autorizzati di soggetti che abbiano ricoperto o ricoprano i suddetti ruoli.

Imparzialità e indipendenza possono essere comprovate, a esempio, attraverso la seguente documentazione:

statuto e atto costitutivo dell'OdC;

regole e procedure di composizione, nomina, modalità di remunerazione e durata del mandato dei componenti dell'OdC incaricati di assumere le decisioni attinenti alle attività di certificazione;

documentazione comprovante i rapporti commerciali, finanziari, contrattuali o di altro genere che intercorrono tra l'OdC e il cliente.

Riguardo il conflitto di interessi, quest'ultimo può sussistere, per esempio:

a) qualora l'OdC abbia una qualsiasi relazione economica con il cliente tale da incidere sul proprio fatturato o generare anche parzialmente condizionamenti di natura economica;

b) qualora l'OdC, o i suoi soci, abbiano quote o partecipazioni in società che offrono consulenza rispetto a prodotti, processi, servizi oggetto di certificazione;

c) qualora l'OdC svolga attività assimilabili alla consulenza non adeguatamente mitigate, quali a esempio:

fornire personale che assume il ruolo di RPD (art. 37 del regolamento);

altre attività di valutazione della conformità, in presenza o meno di accreditamento;

altre attività quali, a esempio, la verifica dell'osservanza della normativa vigente, prove di penetrazione (*penetration test*), rilevamento delle intrusioni (*intrusion detection*).

Per maggiori dettagli su imparzialità e conflitto di interessi si veda anche la Guida EA-2/20 *Consultancy, and the independence of conformity assessment bodies*(4).

4.3. Responsabilità e finanziamento

Accredia verifica regolarmente che l'OdC, oltre a rispettare il requisito di cui al punto 4.3.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, disponga di idonee misure (a esempio un'assicurazione o riserve finanziarie) tali da coprire le proprie responsabilità nelle aree geografiche in cui opera.

L'OdC, quale attestazione della piena osservanza, più in generale, degli obblighi di legge in materia, conferma di non essere oggetto di procedure concorsuali o fallimentari, di essere in regola con il versamento dei contributi pensionistici e assistenziali, di non essere oggetto di procedimenti coattivi di riscossione tributi e che i suoi rappresentanti legali non hanno riportato condanne definitive per reati colposi o dolosi collegati alle attività dell'OdC.

L'OdC dimostra anche l'osservanza dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17021-1:2015, punto 5.3.2, ossia di aver valutato i rischi derivanti dalle attività di certificazione e di avere adottato, sulla base di tale pregressa valutazione, misure idonee a mitigare i rischi individuati. A tale fine, l'OdC mette a disposizione di Accredia e del Garante, su richiesta, la documentazione pertinente.

Nota esplicativa.

I rischi derivanti dalle attività di certificazione possono comprendere, ma non limitarsi:

agli obiettivi dell'audit;

al campionamento utilizzato nel processo di audit;

all'imparzialità reale e percepita;

alle questioni relative a responsabilità e obblighi giuridici;

all'organizzazione del cliente sottoposta ad audit e al suo ambiente operativo;

all'impatto dell'audit sul cliente e le sue attività;

alla salute e sicurezza dei gruppi di audit;

alle dichiarazioni fuorvianti da parte del cliente;

all'utilizzo di marchi.

Misure idonee alla mitigazione dei rischi individuati possono comprendere la stipula di polizze assicurative sufficienti a coprire eventuali richieste di risarcimento, accantonamenti in bilancio, ecc...

Nella definizione dei relativi importi, l'OdC dovrebbe tenere conto delle risultanze della valutazione del rischio.

L'analisi del rischio dovrebbe essere sottoposta a revisione periodica, almeno annuale, per identificare nuovi rischi o modifiche ai medesimi in riferimento alle attività e alle relazioni dell'OdC o del suo personale.

4.4. Condizioni non discriminatorie

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 4.4 della norma ISO/IEC 17065:2012.

4.5. Riservatezza

Oltre a rispettare il requisito di cui al punto 4.5 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC è responsabile della gestione di tutte le informazioni raccolte o utilizzate durante le attività relative al rilascio della certificazione e, a tal fine, garantisce ai suoi clienti (attuali e potenziali) che il proprio personale, in modo particolare il personale dedicato alle attività di valutazione e di decisione, mantenga riservate tali informazioni, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi di legge che prevedano diversamente.

4.6. Informazioni disponibili al pubblico

Oltre al rispetto del requisito di cui al punto 4.6 della norma ISO/IEC 17065:2012, Accredia esige dall'OdC almeno che:

1. tutte le versioni (attuali e precedenti) dei criteri approvati utilizzati ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5 del regolamento, così come tutte le procedure di certificazione, siano pubblicate e facilmente accessibili al pubblico, con indicazione generale del rispettivo periodo di validità;

2. le informazioni sulle procedure di gestione dei reclami e sui ricorsi siano rese pubbliche a norma dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *d)* del regolamento.

5. REQUISITI STRUTTURALI

5.1. Struttura organizzativa e alta direzione: non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 5.1 della norma ISO/IEC 17065:2012;

5.2. Meccanismi di salvaguardia dell'imparzialità: non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 5.2 della norma ISO/IEC 17065:2012.

6. REQUISITI PER LE RISORSE UMANE

6.1. Personale dell'organismo di certificazione

(4) https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2020/04/EA-2-20_Consultancy_rev00_April-2020.pdf

Accredia garantisce che il personale dell'OdC, oltre a rispettare i requisiti di cui alla sezione 6 della norma ISO/IEC 17065:2012:

1. abbia dimostrato competenze adeguate e costantemente aggiornate (insieme di conoscenze ed esperienze) riguardo alla protezione dei dati a norma dell'art. 43, paragrafo 1 del regolamento;

2. sia indipendente e costantemente competente riguardo all'oggetto della certificazione a norma dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento, e non presenti alcun conflitto di interessi a norma dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *e)* del regolamento;

3. si impegni a rispettare i criteri di cui all'art. 42, paragrafo 5 e dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento;

4. con riguardo al personale dell'OdC responsabile delle decisioni relative alle certificazioni (*decision maker*), soddisfi i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi o non essersi trovato in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) non essere stato radiato da albi professionali per motivi disciplinari né per altri motivi;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personali di carattere processual-penale;

5. disponga di conoscenze ed esperienze pertinenti e adeguate per quanto riguarda l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati;

6. disponga di conoscenze ed esperienze pertinenti e adeguate per quanto riguarda le pertinenti misure tecniche e organizzative di protezione dei dati;

7. sia in grado di dimostrare di avere adeguata e aggiornata esperienza nei settori menzionati nei requisiti aggiuntivi di cui ai punti 6.1.1, 6.1.4 e 6.1.5, nello specifico:

per il personale con competenze tecniche:

di avere ottenuto una qualifica in un pertinente settore di competenza tecnica pari ad almeno il livello 6 dell'EQF(5)(6)(7) o un titolo abilitante riconosciuto (p. es. Dipl. Ing.) per la pertinente professione regolamentata, oppure di disporre di significativa esperienza professionale nello stesso settore;

al personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione è richiesta una significativa esperienza professionale nell'identificazione e nell'attuazione delle misure di protezione dei dati;

al personale responsabile delle valutazioni è richiesta un'esperienza professionale nell'ambito della protezione tecnica dei dati e conoscenze ed esperienze in materia di procedure comparabili (es. certificazioni/audit) e, se del caso, iscrizione al relativo albo professionale.

Il personale dovrà dimostrare di mantenere aggiornate le conoscenze specifiche del settore riguardo alle competenze tecniche e di audit mediante formazione permanente documentata.

per il personale con competenze giuridiche:

studi giuridici in un'università dell'UE o riconosciuta da uno stato di durata pari ad almeno otto semestri, compresa una specializzazione post-laurea (LL.M) o titoli equivalenti, oppure significativa esperienza professionale;

il personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione deve dimostrare una significativa esperienza professionale nell'ambito della disciplina della protezione dei dati e, se del caso, deve essere iscritto al relativo albo professionale;

il personale responsabile delle valutazioni deve dimostrare almeno due anni di esperienza professionale nell'ambito della disciplina della protezione dei dati, e conoscenze ed esperienze in materia di procedure comparabili (es. certificazioni/audit) e, se del caso, deve essere iscritto al relativo albo professionale;

il personale dovrà dimostrare di mantenere aggiornate le conoscenze specifiche del settore riguardo alle competenze tecniche e di audit mediante formazione permanente documentata.

---

(5) Cfr. lo strumento di confronto dei quadri delle qualifiche, disponibile all'indirizzo

(6) https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare

(7) ?.

L'OdC definisce e illustra ad Accredia quali requisiti di esperienza professionale siano adeguati in rapporto all'ambito dello schema di certificazione e all'oggetto della valutazione.

Nota esplicativa.

Si considera «adeguato» il livello di competenza necessario all'effettivo svolgimento delle funzioni dell'OdC in relazione allo schema di certificazione per il quale viene richiesto l'accreditamento, avuto riguardo in particolare alle specificità del/i settore/i a cui si applica lo schema, alla categoria dei dati trattati e alla complessità delle attività di trattamento, ai diversi interessi coinvolti, nonché ai rischi per gli interessati.

Si considera «pertinente» l'esperienza attinente all'ambito della certificazione.

Per il personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione tali requisiti si intendono soddisfatti, per esempio, se il personale, con adeguata esperienza in ambito certificazioni, possiede una certificazione accreditata secondo la UNI 11697:2017 almeno di Specialista privacy o è in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza e di accesso ai profili professionali previsti da tale norma tecnica e riportati in Allegato 1.

Per il personale responsabile delle valutazioni (ossia i membri del gruppo di verifica) tali requisiti si intendono soddisfatti, per esempio, se il personale possiede una certificazione accreditata secondo la UNI 11697:2017 del profilo di Valutatore privacy o è in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza e di accesso al suddetto profilo professionale previsti da tale norma tecnica e riportati in Allegato 1.

6.2. Risorse per la valutazione

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 6.2 della norma ISO/IEC 17065:2012.

7. REQUISITI DI PROCESSO

7.1. Aspetti generali

Oltre al rispetto del requisito di cui al punto 7.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, Accredia garantisce che:

1. nel presentare la domanda di accreditamento l'OdC soddisfi i presenti requisiti aggiuntivi stabiliti del Garante ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, in modo tale che i loro compiti e obblighi non diano adito a conflitto di interessi a norma dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *e)* del regolamento;

2. prima di cominciare a utilizzare in un nuovo Stato membro, attraverso una sede distaccata, un sigillo europeo di protezione dei dati precedentemente approvato, l'OdC informi le autorità di controllo interessate.

7.2. Domanda

Oltre a quanto previsto dal punto 7.2 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC garantisce che:

1. l'oggetto della certificazione (Oggetto della valutazione, *OdV)* sia descritto in dettaglio nella domanda di certificazione compresi le interfacce e i flussi di dati ad altri sistemi e organizzazioni, i protocolli e le altre garanzie;

2. nella domanda sia specificata la eventuale contitolarità circa il trattamento oggetto di certificazione e/o l'eventuale ricorso a responsabili del trattamento e, qualora il cliente sia un contitolare e/o responsabile del trattamento, siano descritti i suoi compiti e le sue responsabilità, nonché riportati il/i pertinente/i contratto/i o altro atto giuridico volto a regolare i rapporti tra titolare e contitolare e/o responsabile del trattamento.

7.3. Esame della domanda

Oltre a quanto previsto dal punto 7.3 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC garantisce che:

1. nell'accordo di certificazione siano stabiliti metodi di valutazione vincolanti con riguardo all'oggetto della valutazione (OdV);

2. la valutazione di cui al punto 7.3, lettera *e)* tenga conto in misura appropriata sia delle competenze tecniche sia di quelle giuridiche in materia di protezione dei dati e assicuri la presenza di entrambe;

7.4. Valutazione

Oltre a quanto previsto dal punto 7.4 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC garantisce che i propri processi di certificazione descrivano metodi di valutazione sufficienti a valutare la conformità del/i trattamento/i ai criteri di certificazione, tra cui a esempio, laddove applicabili:

1. un metodo per valutare la necessità e la proporzionalità del/i trattamento/i rispetto al loro scopo e agli interessati;

2. un metodo per valutare la copertura, la composizione e la valutazione di tutti i rischi presi in considerazione dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento con riguardo alle conseguenze giuridiche a norma degli articoli 30, 32, 35 e 36 del regolamento e alla definizione delle misure tecniche e organizzative a norma degli articoli 24, 25 e 32 del regolamento, nella misura in cui i suddetti articoli si applicano all'oggetto della certificazione;

3. un metodo per valutare i mezzi di tutela incluse le garanzie e le procedure atte ad assicurare la protezione dei dati personali nell'ambito del/i trattamento/i collegato/i all'oggetto della certificazione nonché a dimostrare il rispetto dei requisiti giuridici definiti nei criteri; e

4. documentazione riguardante i metodi e le relative risultanze.

L'OdC garantisce che tali metodi di valutazione siano standardizzati e applicabili di regola. Ciò significa che metodi di valutazione comparabili sono utilizzati per oggetti di valutazione (OdV) comparabili. Qualsiasi deroga a tale procedura è motivata dall'OdC.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.4.2 della norma ISO/IEC 17065:2012, è ammessa la possibilità di affidare l'esecuzione della valutazione a esperti esterni riconosciuti dall'OdC sulla base dei requisiti di cui al precedente punto 6.1.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.4.5 della norma ISO/IEC 17065:2012, è prevista la possibilità che una certificazione preesistente, che copra parte dell'oggetto della certificazione, possa essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione relativa rilascio di una certificazione di protezione dei dati ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento. Tuttavia, la preesistente certificazione, o la relativa dichiarazione, non può considerarsi, di per sé, sostitutiva delle valutazioni (parziali) riguardanti la certificazione ai sensi del regolamento, né della relazione di certificazione e l'OdC, comunque, verifica la conformità ai criteri di certificazione in relazione all'oggetto della certificazione. Pertanto, il rilascio della certificazione di protezione dei dati, in ogni caso, avviene sulla base di una relazione di valutazione completa o di informazioni tali da consentire una valutazione delle certificazioni esistenti e dei suoi risultati che comprenda anche un'analisi comparativa (*gap analysis*) a cura dell'OdC circa l'eventuale scostamento fra i criteri, i metodi di valutazione e quanto rileva nello specifico oggetto di certificazione.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.4.6 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC specifica, tramite idonea documentazione, le modalità con cui sono fornite al cliente le informazioni obbligatorie a norma del punto 7.4.6 in merito alle eventuali non conformità riscontrate. Devono essere definite almeno le tipologie e le tempistiche di tali informazioni.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.4.9 della norma ISO/IEC 17065:2012, la documentazione è resa pienamente accessibile al Garante, su richiesta. Il Garante si riserva, inoltre, la possibilità di far partecipare agli audit di certificazione proprio personale in qualità di osservatore.

Nota esplicativa.

I mezzi di tutela comprendono tutti gli strumenti e le procedure idonei a conseguire l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati nello specifico contesto dello schema di certificazione, alla luce delle disposizioni del GDPR e di quelle nazionali pertinenti.

La documentazione di cui al requisito aggiuntivo del punto 7.4.6 può corrispondere allo schema di certificazione, ovvero, qualora l'OdC non sia il titolare dello schema, a un diverso documento relativo al processo di certificazione.

7.5. Riesame

Oltre a quanto previsto dal punto 7.5 della norma ISO/IEC 17065:2012, sono richieste procedure per la concessione, il riesame periodico e la revoca delle rispettive certificazioni a norma dell'art. 43, paragrafi 2 e 3 del regolamento.

7.6. Decisione relativa alla certificazione

Oltre a quanto previsto dal punto 7.6.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC:

1. specifica nelle procedure in che modo garantisce la propria indipendenza e responsabilità rispetto alle singole decisioni di rilascio di certificazione;

2. verifica con il suo cliente, prima dell'adozione della decisione sulla certificazione, che questi non sia oggetto di eventuali procedimenti dinanzi al Garante tali da implicare il mancato soddisfacimento dei criteri di certificazione.

7.7. Documentazione riguardante la certificazione

Oltre a quanto previsto dal punto 7.7.1, lettera *e)*, della norma ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'art. 42, paragrafo 7 del regolamento il periodo di validità delle certificazioni non può essere superiore a tre anni.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.7.1, lettera *e)*, della norma ISO/IEC 17065:2012, è obbligatoriamente documentata anche la sorveglianza periodica prevista al successivo punto 7.9.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.7.1, lettera *f)*, della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC denomina l'oggetto della certificazione all'interno della relativa documentazione (indicando la versione o altre caratteristiche analoghe, laddove applicabili).

7.8. Elenco dei prodotti, processi e servizi certificati

Oltre a quanto previsto dal punto 7.8 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC:

1. conserva le informazioni riguardanti i prodotti, i processi e i servizi certificati in modo che siano disponibili sia al personale interno sia al pubblico. L'OdC fornisce al pubblico una sintesi della relazione di valutazione. Scopo di tale sintesi è contribuire a una maggiore trasparenza sull'oggetto della certificazione e sulle modalità della relativa valutazione. La sintesi illustrerà tra l'altro:

(a) l'ambito della certificazione e una descrizione significativa dell'oggetto della certificazione (OdV),

(b) i rispettivi criteri di certificazione (inclusa la versione o lo stato funzionale),

(c) i metodi di valutazione e i test effettuati, nonché

(d) i(l) risultato/i.

2. a norma dell'art. 43, paragrafo 5 del regolamento informa il Garante in merito ai motivi del rilascio o della revoca della certificazione.

7.9. Sorveglianza

Oltre a quanto previsto dai punti 7.9.1, 7.9.2 e 7.9.3 della norma ISO/IEC 17065:2012 e in conformità dell'art. 43, paragrafo 2, lettera *c)* del regolamento, durante il periodo di sorveglianza l'OdC prevede misure di sorveglianza periodica, stabilite sulla base di una valutazione del rischio, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di mantenimento della certificazione.

Nota esplicativa.

Le procedure di sorveglianza, anche in termini di strutture e risorse a ciò dedicate, devono essere trasparenti, appropriate allo schema di certificazione per cui si richiede l'accreditamento, efficaci e verificabili, nonché praticabili dal punto di vista operativo. Tali procedure possono prevedere la pubblicazione di relazioni riguardanti le verifiche effettuate, di rapporti periodici o sintetici sulle attività svolte dall'OdC e le complessive risultanze di tali attività.

7.10. Modifiche che influenzano la certificazione

Oltre a quanto previsto dai punti 7.10.1 e 7.10.2 della norma ISO/IEC 17065:2012, tra le modifiche che influenzano la certificazione di cui l'OdC tiene conto rientrano: le modifiche alla legislazione in materia di protezione dei dati, l'adozione di atti delegati della Commissione europea in conformità dell'art. 43, paragrafi 8 e 9 del regolamento, le decisioni e i documenti del Comitato, la giurisprudenza in materia di protezione dei dati, le modifiche relative allo stato dell'arte.

Le modifiche possono essere gestite con procedure che prevedano, a esempio, periodi transitori, processi di approvazione da parte del Garante, nuova valutazione dell'oggetto della certificazione, ove pertinente, e misure adeguate per la revoca della certificazione qualora il trattamento oggetto di certificazione non sia più conforme ai criteri aggiornati.

7.11. Termine, riduzione, sospensione o revoca della certificazione

Oltre a quanto previsto dal punto 7.11.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC stabilisce procedure per informare senza indebito ritardo e per iscritto il Garante e Accredia, se pertinente, in merito alle misure messe in atto e al mantenimento, alla riduzione, alla sospensione e alla revoca delle certificazioni anche a seguito di reclami o ricorsi trattati conformemente al punto 7.13.

In conformità dell'art. 58, paragrafo 2, lettera *h)* del regolamento, l'OdC è tenuto a rispettare le decisioni e le prescrizioni del Garante che gli ingiungano di revocare o non rilasciare la certificazione a un cliente se il Garante ritiene che i criteri per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti.

7.12. Registrazioni

Oltre a quanto previsto dal punto 7.11.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC conserva tutta la documentazione in forma completa, comprensibile, aggiornata e verificabile per un periodo di tre anni dalla scadenza della certificazione.

7.13. Reclami e ricorsi, art. 43, paragrafo 2, lettera *d)* del regolamento

Fatto salvo il diritto degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento e degli art. 140-*bis* ss. del codice, l'OdC garantisce che un interessato ovvero un organismo, organizzazione o associazione rappresentativa o attiva nel settore della protezione dati personali, possa proporre reclamo.

La procedura di gestione dei reclami rispetta i principi di partecipazione, imparzialità e garanzia del contraddittorio. In particolare, tale procedura prevede che l'OdC informi il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo entro tempi ragionevoli, tali da consentire un'analisi accurata di quanto lamentato.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.13.1 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC definisce:

(a) i soggetti che possono presentare reclami e appelli,

(b) i soggetti dell'OdC che trattano tali reclami e appelli,

(c) le verifiche effettuate in tale contesto,

(d) le possibilità di consultazione delle parti interessate,

(e) le modalità con cui garantisce la separazione tra le attività di certificazione e la gestione di appelli e reclami.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.13.2 della norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC definisce:

(a) come e a chi dovrà essere trasmessa la conferma della ricezione del reclamo o dell'appello,

(b) i termini entro i quali la stessa dovrà essere trasmessa,

(c) le successive procedure.

Nota esplicativa.

Per «tempi ragionevoli» entro cui l'OdC informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo si intendono, di regola, tre mesi.

8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Un requisito generale del sistema di gestione in conformità della sezione 8 della norma ISO/IEC 17065:2012 è la necessità di documentare, valutare, controllare e monitorare in maniera indipendente l'attuazione, da parte dell'OdC accreditato, nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di certificazione, di tutti i requisiti contenuti nelle precedenti sezioni.

Il principio fondamentale della gestione è la definizione di un sistema in base al quale gli obiettivi della stessa siano fissati in modo efficace ed efficiente (nello specifico l'attuazione dei servizi di certificazione, per mezzo di adeguate specifiche). Ciò presuppone la trasparenza e la verificabilità dell'attuazione dei requisiti di accreditamento da parte dell'OdC, nonché la conformità permanente agli stessi.

A tal fine il sistema di gestione deve specificare una metodologia per il soddisfacimento e la verifica continua di tali requisiti, in conformità alla disciplina di protezione dei dati.

Tali principi di gestione e la loro documentata attuazione sono trasparenti e sono divulgati dall'OdC accreditato nell'ambito della procedura di accreditamento a norma dell'art. 58 del regolamento, nonché, successivamente, su richiesta del Garante, durante eventuali indagini condotte a titolo di revisione in materia di protezione dei dati a norma dell'art. 58, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, ovvero in sede di riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'art. 42, paragrafo 7, a norma dell'art. 58, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento.

In particolare l'OdC accreditato rende permanentemente e continuamente noto al pubblico quali certificazioni ha rilasciato e su quali basi (ovvero i meccanismi o gli schemi di certificazione), nonché la loro validità e il quadro di riferimento e le condizioni a cui è subordinata (*cfr.* considerando 100 del regolamento).

Ai fini della trasparenza l'OdC:

a) tiene traccia dei principi alla base della valutazione di conformità (es. norme tecniche di riferimento, norme legislative o regolamentari, ecc.);

b) documenta le specifiche metodologie utilizzate nella definizione delle procedure di audit ai fini della valutazione di conformità;

c) documenta le attività ispettive e di audit e i miglioramenti apportati alle procedure definite, comprese le motivazioni e la tempistica di tali miglioramenti;

d) affida a soggetti terzi verifiche dei propri processi di valutazione della conformità;

e) documenta e monitora il rispetto degli obblighi di imparzialità;

f) motiva eventuali variazioni dei criteri di trasparenza documentale e di processo (in rapporto a singoli schemi di certificazione, alle modalità di verifica della conformità rispetto a tali schemi, ai requisiti minimi fissati nei contratti stipulati con i clienti).

8.1. Requisiti generali del sistema di gestione

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.1 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.2. Documentazione del sistema di gestione

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.2 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.3. Tenuta sotto controllo dei documenti

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.3 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.4. Tenuta sotto controllo delle registrazioni

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.4 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.5. Riesame della direzione

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.5 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.6. Audit interni

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.6 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.7. Azioni correttive

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.7 della norma ISO/IEC 17065:2012.

8.8. Azioni preventive

Non si formulano requisiti aggiuntivi rispetto al punto 8.8 della norma ISO/IEC 17065:2012.

9. ULTERIORI REQUISITI AGGIUNTIVI

9.1. Aggiornamento dei metodi di valutazione

L'OdC istituisce procedure atte a guidare l'aggiornamento dei metodi di valutazione affinché possano essere applicati nel contesto della valutazione di cui al punto 7.4. L'aggiornamento ha luogo a seguito di modifiche al quadro giuridico, ai rischi pertinenti, allo stato dell'arte e ai costi di attuazione delle misure tecniche e organizzative.

Tali procedure consentono, con riguardo ai metodi di valutazione, l'individuazione e la documentazione di modifiche che interessano il quadro giuridico di riferimento, gli elementi del contratto stipulato fra il cliente e l'OdC, le fonti di rischio (nuove o emergenti, comprese vulnerabilità tecniche), lo stato dell'arte relativo ai trattamenti e alle misure tecniche e organizzative atte a garantire l'osservanza dei principi di protezione dei dati e la sicurezza dei trattamenti.

9.2. Mantenimento delle competenze

L'OdC stabilisce procedure atte a garantire la formazione del proprio personale nell'ottica dell'aggiornamento delle loro competenze, tenuto conto degli sviluppi elencati al punto 9.1.

9.3. Responsabilità e competenze

9.3.1. Comunicazione tra l'OdC e i propri clienti: l'OdC prevede procedure finalizzate a mettere in atto meccanismi e strutture di comunicazione adeguate con il cliente. Tra queste rientrano:

1. il mantenimento della documentazione relativa ai compiti e alle responsabilità dell'OdC, al fine di:

a. rispondere a richieste di informazioni; o

b. consentire i necessari contatti in caso di reclami relativi a una certificazione;

2. il mantenimento di una procedura di gestione delle domande di certificazione, al fine di:

a. fornire informazioni sullo stato e l'esito di una domanda;

b. consentire le valutazioni del Garante in merito a riscontri e decisioni della medesima Autorità.

9.3.2. Documentazione delle attività di valutazione: non si formulano requisiti aggiuntivi;

9.3.3. Gestione dei reclami: l'OdC definisce, quale parte integrante del sistema di gestione, un meccanismo di gestione dei reclami e appelli che attui in particolare i requisiti di cui al punto 4.1.2.2, lettere *c)* e *j)*, al punto 4.6, lettera *d)*, e al punto 7.13 della norma ISO/IEC 17065:2012;

9.3.4. Gestione delle riduzioni, sospensioni e revoche: l'OdC integra nel proprio sistema di gestione le procedure in caso di riduzione, sospensione o revoca dell'accreditamento e riguardanti in particolare la relativa notifica ai propri clienti.

ALLEGATO 1 - APPENDICE B UNI 11697:2017 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI

I percorsi di accesso, non alternativi tra loro, prevedono:

a) Apprendimento formale (titolo di studio);

b) Apprendimento non formale (formazione specifica);

c) Apprendimento informale (esperienza lavorativa).

Il prospetto B.1 prevede i requisiti di accesso ai vari profili professionali.

prospetto B.1 - Requisiti di accesso per profili professionali.

Livello	Titolo di studio	Formazione specifica	Esperienza lavorativa	Equipollenza
Responsabile protezione dati	Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico / informatiche[1].	Corso di almeno 80 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni[2].	Minimo 6 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 4 anni in incarichi di livello manageriale[3].	Se in possesso di laurea magistrale l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 3 in incarichi di livello manageriale. Se in possesso di diploma di scuola media superiore minimo 8 anni di esperienza lavorativa di privacy di cui almeno 5 anni in incarichi di livello manageriale.
Manager privacy	Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico / informatiche[1].	Corso di almeno 60 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni[2].	Minimo 6 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 3 anni in incarichi di livello manageriale[3].	Se in possesso di laurea magistrale l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi di livello manageriale. Se in possesso di diploma di scuola media superiore minimo 8 anni di esperienza lavorativa di privacy di cui almeno 4 anni in incarichi di livello manageriale.
Specialista privacy	Diploma di scuola media superiore.	Corso di almeno 24 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni[2].	Minimo 4 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy.	Se in possesso di laurea l'esperienza lavorativa si riduce a 2 anni.
Valutatore privacy	Diploma di scuola media superiore.	Corso di almeno 40 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni[2].	Minimo 6 anni di esperienza lavorativa continuativa legata alla privacy di cui almeno 3 anni in incarichi di audit.	Se in possesso di laurea l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi di audit. Se in possesso di Laurea Magistrale minimo 3 anni di esperienza lavorativa di cui 2 in incarichi di audit.

[1] un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico / informatiche è da considerarsi equiparato a un diplomato di scuola media superiore.

[2] è ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino a un massimo del 10% (30% per il Valutatore Privacy) in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista privacy in questione.

[3] gli incarichi di livello manageriale possono includere anche attività rilevante svolta nell'ambito di attività di consulenza o di prestazione d'opera condotta nell'ambito dell'esecuzione di ingaggi professionali.

20A04280

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 4 agosto 2020.

Disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni. (Regolamento n. 45).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private, e, in particolare, gli articoli 30-*decies* e 121-*bis*;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'art. 5;

Visto il regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di governo societario di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Sentita la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 30-*decies*, comma 7, 121-*bis*, comma 2, e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private.

Art. 2.

Definizioni

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. In aggiunta si intende per:

a) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

b) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-*quinquies* del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) «contraente» o «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;

d) «intermediario emittente»: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario titolare dell'incarico di distribuzione da parte dell'impresa emittente o con la quale abbia rapporti d'affari;

e) «intermediario produttore di fatto»: l'intermediario assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2017/2358;

f) «intermediario proponente»: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario che entra in contatto con il contraente;

g) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

h) «soggetto che realizza prodotti assicurativi» o «produttore»: *i)* l'impresa di assicurazione; *ii)* l'intermediario produttore di fatto;

i) «mercato di riferimento negativo»: le categorie di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non può essere distribuito, secondo quanto previsto dall'art. 30-*decies*, comma 4, del codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi nonché i relativi meccanismi di distribuzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) con specifico riferimento ai capi II e III, alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) con specifico riferimento ai capi II e III, alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) con specifico riferimento al capo II, agli intermediari produttori di fatto;

d) con specifico riferimento all'art. 10 e al capo III, agli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* dell'art. 109 del codice e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato membro dell'Unione europea che siano iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinques del codice, inclusi gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, nonché alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativo;

e) con specifico riferimento all'art. 10 e al capo III, agli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 109 del codice e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato membro dell'Unione europea che siano iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinques del codice, inclusi gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano e i soggetti collaboratori di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 109 del codice, nonché alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo.

3. Ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal regolamento IVASS n. 38 del 2018. A tal fine, l'ultima società controllante redige un'apposita politica recante le modalità di coordinamento dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al gruppo.

4. I produttori e gli intermediari rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto del livello di complessità di ogni prodotto assicurativo e del correlato mercato di riferimento.

5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 121-*ter* del codice, le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

Capo II

REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI APPLICABILI AI PRODUTTORI

Art. 4.

Principi generali

1. I produttori elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun nuovo prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito, in coerenza con le disposizioni dell'art. 30-*decies* del codice e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2358.

Art. 5.

Ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica di conformità alle norme

1. L'organo amministrativo delle imprese di assicurazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo approva e rivede, almeno una volta l'anno, la politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2017/2358. La politica contiene almeno gli elementi di cui l'allegato 1.

3. La funzione di verifica di conformità alle norme delle imprese di assicurazione monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa europea direttamente applicabile, anche da parte dell'intermediario produttore di fatto.

4. La relazione della funzione di verifica della conformità alle norme di cui all'art. 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018 contiene gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati, sulla strategia di distribuzione, nonché sull'attività di distribuzione diretta svolta dall'impresa, evidenziando eventuali criticità.

5. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima, la politica di cui al comma 2, gli elementi di cui al comma 4, nonché la documentazione relativa al processo di approvazione di ciascun prodotto di cui all'art. 30-*decies*, comma 3, del codice.

6. Nel caso degli intermediari produttori di fatto:

a) l'organo amministrativo o il corrispondente organo dell'intermediario è responsabile del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e applica la politica definita dall'impresa di assicurazione ai sensi del comma 2;

b) l'intermediario monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi per le finalità di cui al comma 3 e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere la relazione di cui al comma 4.

Art. 6.

Mercato di riferimento

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358, nella definizione del mercato di riferimento con sufficiente grado di dettaglio i produttori considerano, ove appropriati, almeno i seguenti elementi:

a) le tipologie di clienti cui è rivolto il prodotto;

b) i rischi cui sono esposte le tipologie di clienti cui è rivolto il prodotto;

c) le esigenze e gli obiettivi dei clienti cui è rivolto il prodotto;

d) le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle garanzie e alle esclusioni e limitazioni delle garanzie;

e) in relazione alla complessità del prodotto, il livello di conoscenza del cliente;

f) l'età del cliente, il profilo occupazionale e la sua situazione familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, i produttori considerano anche la conoscenza teorica e l'esperienza pregressa rispetto a tali prodotti e ai mercati finanziari e assicurativi, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti.

3. Con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, i produttori stabiliscono se un prodotto risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando, inoltre, i seguenti elementi:

a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento del prodotto con il mercato di riferimento;

b) la rispondenza del prodotto all'interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di *business* redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente;

c) la situazione finanziaria del cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite.

4. Sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti, i produttori individuano anche i clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo, secondo quanto previsto dall'art. 30-*decies*, comma 4, del codice, considerando, a tal fine, anche le esclusioni e limitazioni delle garanzie del prodotto assicurativo, nonché tenendo conto degli obblighi a contrarre previsti dalla normativa.

5. I produttori adottano ogni misura ragionevole e procedure organizzative adeguate per assicurare che:

a) il prodotto assicurativo sia distribuito, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice, ai clienti all'interno del mercato di riferimento individuato e non sia distribuito a clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;

b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;

c) con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato.

6. Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori verificano periodicamente il rispetto da parte dei distributori degli obblighi previsti dal comma 5. Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario emittente e hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, si applica l'art. 8, par. 5, del regolamento (UE) 2017/2358.

7. I produttori verificano che il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo individuati dal distributore siano coerenti con il mercato di riferimento e con il mercato di riferimento negativo individuati ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui la verifica ha esito negativo, adottano ogni misura necessaria per assicurare tale coerenza.

Art. 7.

Processo di approvazione del prodotto

1. In coerenza con l'art. 4 del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione di prodotti assicurativi rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2358 e dall'art. 30-*novies* del codice, prima di decidere se procedere alla commercializzazione di un prodotto assicurativo, i produttori:

a) valutano l'adeguatezza dei singoli canali di vendita in relazione al mercato di riferimento e alla complessità del prodotto;

b) individuano istruzioni relative all'attività di distribuzione assicurativa.

Art. 8.

Test del prodotto

1. In coerenza con l'art. 6 del regolamento (UE) 2017/2358 e fermi restando gli obblighi informativi previsti dal codice e dalle disposizioni di attuazione, i produttori valutano i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

a) che l'ammontare dei costi e degli oneri sia compatibile con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e tale da consentire un adeguato valore per il cliente;

b) che la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.

2. Con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi i produttori valutano, inoltre:

a) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento del prodotto di investimento assicurativo;

b) se il prodotto di investimento assicurativo possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari e del mercato assicurativo o per la tutela degli assicurati o per l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati.

3. I produttori svolgono, ove rilevante in base alle caratteristiche del prodotto, un'analisi di scenario per valutare il rischio che il prodotto di investimento assicurativo produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. A tal fine, il prodotto di investimento assicurativo viene valutato almeno alla luce delle seguenti circostanze negative:

a) un deterioramento del contesto di mercato;

b) le difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento del prodotto di investimento assicurativo o il verificarsi di un altro rischio di controparte;

c) la non sostenibilità del prodotto di investimento assicurativo sul piano commerciale.

Art. 9.

Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo

1. L'attività di monitoraggio nel continuo e di revisione regolare del prodotto di cui all'art. 7, del regolamento (UE) 2017/2358:

a) include la verifica della correttezza delle valutazioni effettuate prima della commercializzazione del prodotto ai sensi degli articoli 7 e 8;

b) include la verifica sui canali di vendita al fine di valutarne la congruità, in particolare con riferimento alla vendita non effettuata in coerenza con quanto previsto ai sensi dall'art. 6 e agli altri rischi collegati all'attività di distribuzione;

c) comprende anche la distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice;

d) esamina anche il numero e la tipologia di reclami presentati.

2. Nel processo di monitoraggio e revisione dei prodotti assicurativi immessi sul mercato effettuato ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori, con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, identificano, altresì, gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto, in particolare i livelli di rendimento del prodotto assicurativo tali da rendere necessaria una revisione del prodotto, tenuto conto delle aspettative di rendimento dei clienti.

3. In esito all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto di cui all'art. 7, del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori adottano misure appropriate e correttive, consistenti, tra l'altro:

a) nella fornitura ai clienti e ai distributori di adeguate informazioni sugli eventi cruciali identificati, sui relativi effetti sul prodotto assicurativo e sulle misure correttive adottate;

b) nella revisione del processo di approvazione del prodotto assicurativo;

c) nella sospensione o interruzione dell'emissione di ulteriori contratti relativi al prodotto assicurativo;

d) nella modifica del prodotto assicurativo;

e) nel contattare l'intermediario per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione;

f) nei casi di maggiore gravità, nell'interruzione del rapporto di distribuzione con l'intermediario.

4. I produttori informano prontamente l'IVASS nel caso in cui gli esiti del processo di revisione determinino l'adozione delle misure di cui al comma 3.

Art. 10.

Flussi informativi

1. Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2358 e al presente regolamento, le imprese di assicurazione e i distributori identificano tramite accordo la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi.

2. L'identificazione dei flussi informativi di cui al comma 1:

a) è finalizzata a guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta a clienti appartenenti al mercato di riferimento di cui all'art. 6;

b) è finalizzata a favorire l'adempimento da parte del distributore dell'obbligo di cui all'art. 11 del regolamento (UE) 2017/2358;

c) è soggetta a revisione periodica;

d) favorisce l'esercizio dell'azione di vigilanza sul pieno rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2358 e al presente regolamento da parte delle Autorità di vigilanza competenti.

3. In presenza di un intermediario produttore di fatto, l'identificazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'impresa di assicurazione congiuntamente con l'intermediario produttore di fatto.

Capo III

REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI APPLICABILI AI DISTRIBUTORI

Art. 11.

Meccanismi di distribuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358, i distributori conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'art. 6, e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice.

2. Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente e, con riferimento alle polizze collettive, dall'aderente nelle modalità e nei limiti previsti dall'art. 66 del regolamento IVASS n. 40 del 2018, tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore ai sensi dell'art. 6.

3. Ai fini di cui all'art. 11, del regolamento (UE) 2017/2358, il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'art. 6, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. A tal fine effettua verifiche periodicamente, anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice.

4. Fermi restando gli obblighi di verifica e di monitoraggio del produttore previsti dall'art. 9 e dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358 i distributori:

a) non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dal produttore;

b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, possono distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati.;

c) possono distribuire prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati.

5. Fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali, gli intermediari quando distribuiscono un prodotto assicurativo a clienti che non appartengono al mercato di riferimento comunicano al produttore se il prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi del comma 4, lettere *b)* e *c)*.

6. Gli intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità al presente regolamento, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.

Art. 12.

Mercato di riferimento effettivo

1. Gli intermediari adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall'impresa di assicurazione.

2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di questi ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da interessi dell'intermediario.

3. Gli intermediari individuano le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (mercato di riferimento negativo effettivo).

4. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.

5. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono comunicati all'impresa di assicurazione, prima della relativa distribuzione.

6. Gli intermediari riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore, al fine di valutare almeno se il prodotto assicurativo resti coerente con le esigenze del mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata. A tal fine, effettuano verifiche regolari anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice.

7. Gli intermediari, anche a seguito delle indicazioni e valutazioni ricevute dal produttore, riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo ovvero qualora il prodotto assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.

8. Gli intermediari comunicano al produttore l'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 7.

9. A seguito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo possono coincidere con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore. In tal caso non si applicano i commi 6 e 8.

10. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun intermediario, tenuto conto della rispettiva clientela, definisce il proprio mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal comma 4.

11. Il presente articolo non si applica all'intermediario di cui al comma 1 qualificabile come intermediario produttore di fatto.

Art. 13.

Scambio informativo con i produttori

1. Nell'ambito dell'accordo relativo all'identificazione dei flussi informativi di cui all'art. 10, i distributori acquisiscono dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'art. 6.

2. I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del comma 1, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione, nonché, per gli intermediari di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 109, del codice, anche al fine di identificare il mercato di riferimento effettivo di cui all'art. 12.

Art. 14.

Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d)*, dell'art. 109 del codice*

1. L'organo amministrativo degli intermediari di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 109 del codice, ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari di cui al comma 1 monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento.

3. La funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari di cui al comma 1 redige annualmente una relazione relativa alle verifiche effettuate sulla corretta definizione del mercato di riferimento effettivo e della strategia di distribuzione, nonché sulla correttezza ed efficacia dei meccanismi di distribuzione, evidenziando eventuali criticità.

4. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358 e la relazione di cui al comma 3.

5. Gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono che il personale e i collaboratori siano in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

Art. 15.

Sistemi interni di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari di cui al comma 2, lettere a) b) *e* f)*, dell'art. 109 del codice*

1. Gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del codice:

a) monitorano i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 121-*bis* del codice, dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi definiti dal documento scritto di cui dell'art. 10, del medesimo regolamento;

b) evidenziano eventuali criticità derivanti dal monitoraggio di cui alla lettera *a)*;

c) assicurano la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358 e la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 1.

3. Negli intermediari di cui al comma 1, l'unità o la struttura di cui all'art. 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2358 ha caratteristiche coerenti con la dimensione dell'intermediario e la complessità dell'attività svolta.

Art. 16.

Rapporti di collaborazione

1. Gli intermediari di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *f)*, dell'art. 109 del codice:

a) forniscono agli intermediari di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 109 del codice le informazioni relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata dal produttore o dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione;

b) individuano le modalità di ricezione delle informazioni acquisite dagli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 109 del codice o operanti all'interno dei locali di cui gli intermediari si avvalgono;

c) verificano che l'attività di distribuzione effettuata dagli intermediari di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 109 del codice sia coerente con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata dal produttore e dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione.

2. Gli intermediari effettuano le attività di cui al comma 1 quando distribuiscono i prodotti assicurativi tramite gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario medesimo.

3. Le imprese di assicurazione effettuano le attività di cui al comma 1 quando distribuiscono i propri prodotti assicurativi tramite gli intermediari di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'art. 109 del codice.

4. Gli intermediari operativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, dell'art. 109 del codice che svolgono attività di collaborazione orizzontale sono congiuntamente responsabili per la violazione degli obblighi previsti dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358.

5. In caso di collaborazione orizzontale, gli intermediari assicurano che:

a) le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dal produttore siano trasmesse dall'intermediario emittente all'intermediario proponente;

b) le definizioni del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento negativo effettivo di cui all'art. 12 siano comunicate prima della relativa distribuzione:

1) dall'intermediario emittente all'intermediario proponente;

2) dall'intermediario proponente all'intermediario emittente;

3) dall'intermediario emittente all'impresa di assicurazione;

c) il produttore possa ottenere le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento, con particolare riferimento alle vendite ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il 31 marzo 2021.

Roma, 4 agosto 2020

per Il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO *1*

POLITICA IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

La politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi illustra con chiarezza almeno:

gli obiettivi della politica;

i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti;

i processi e le procedure di segnalazione da utilizzare, anche con riferimento ai flussi informativi con il distributore;

l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale e proporzionato alla complessità dei prodotti realizzati dall'impresa:

a) gli obiettivi della politica, con particolare riferimento a:

1) l'individuazione di adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione, distribuzione e monitoraggio nel continuo dei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei clienti;

2) l'individuazione delle modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di progettazione del prodotto o sopravvenire nel corso dell'intera vita dello stesso, inclusi quelli che si possono generare nella fase di distribuzione del prodotto tra produttore e distributore, anche con riferimento al sistema remunerativo ed incentivante riconosciuto al distributore;

3) la definizione dei presidi di produzione e conservazione della documentazione relativa al processo di approvazione dei prodotti assicurativi;

4) la previsione di adeguate azioni di rimedio nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti;

b) la definizione di presidi organizzativi interni nonché dei ruoli e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in grado di assicurare la corretta gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l'attività distributiva, anche nel caso di attività affidate in regime di esternalizzazione;

c) la definizione delle direttive e dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto, anche attraverso adeguati *test* in funzione della tipologia, natura e livello di rischio del prodotto;

d) i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti, siano essi nuovi ovvero oggetto di revisione. Tali requisiti sono adeguati e proporzionati alle caratteristiche, rischiosità e dimensione del business e ai canali distributivi dell'impresa nonché tesi a perseguire gli interessi della clientela e prevedono:

1) l'identificazione e revisione nel continuo del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo;

2) lo sviluppo e l'offerta di prodotti coerenti con le esigenze dei rispettivi mercati di riferimento;

3) l'attività di monitoraggio finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di valutare se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e se la propria strategia distributiva permanga adeguata;

4) la verifica periodica della corretta implementazione, efficacia e adeguatezza dei processi adottati, con l'adozione di strumenti di controllo idonei a consentire l'identificazione delle principali fonti di rischio di condotte non corrette e dei correttivi ritenuti necessari;

5) i criteri per esaminare il numero e la tipologia di reclami presentati;

e) la descrizione dei criteri e delle analisi in base ai quali l'impresa seleziona i distributori dei propri prodotti, valuta gli assetti organizzativi degli stessi e la loro coerenza con le caratteristiche dei prodotti e dei relativi mercati di riferimento;

f) l'indicazione delle istruzioni relative all'attività di distribuzione e dei canali di comunicazione per guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e per assicurare che:

1) la distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;

2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;

g) l'individuazione dei flussi informativi tra strutture e funzioni interne all'impresa nonché tra produttore e distributore;

h) in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dall'impresa, l'indicazione dei criteri e dei principi sulla base dei quali l'impresa:

1) remunera ed offre un compenso al distributore in misura e con modalità tali da non pregiudicare l'obbligo dello stesso di agire nel migliore interesse dei clienti;

2) valuta se gli incentivi corrisposti o percepiti dal distributore abbiano ripercussioni negative sulla qualità del servizio offerto ai clienti;

i) l'indicazione delle misure da adottare nel continuo per:

1) assicurare necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti (inclusi i soggetti responsabili dell'attività di distribuzione e ogni altra persona che partecipi direttamente a tale attività);

2) promuovere all'interno dell'impresa la diffusione di una cultura di *business* orientata alla tutela del consumatore;

l) l'indicazione dei controlli e delle misure per monitorare che i distributori dei propri prodotti agiscano in conformità agli obiettivi individuati dalla propria politica e che:

1) l'attività di distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;

2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;

3) l'eventuale distribuzione prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, sia realizzata purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati;

m) l'indicazione delle modalità e dei criteri in base ai quali la politica in materia di governo e controllo dei prodotti è rivista con l'obiettivo di garantire, nel continuo, la sua conformità alla normativa vigente e la sua coerenza con la struttura organizzativa dell'impresa, la strategia commerciale e distributiva, le aree di attività.

20A04343

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2020.

Modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 23 del 9 maggio 2008, n. 24 del 19 maggio 2008, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 41 del 2 agosto 2018. (Regolamento n. 97).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'Ivass;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Vista la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE;

Vista la direttiva n. delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei contraenti, gli obblighi di governo dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva n. (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

Visto il regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

Visto il regolamento Ivass n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Ivass;

Visto il regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al capo I (Disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinques*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-*bis* (Sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.

Visto il regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Sentita la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,

Adotta il seguente

provvedimento

Indice:

art. 1 (Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008);

art. 2 (Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 18 maggio 2008);

art. 3 (Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018);

art. 4 (Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018);

art. 5 (Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018);

art. 6 (Disposizione transitorie);

art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

Elenco degli allegati:

allegato 1: allegato 3 «Informativa sul distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 2: allegato 4 «Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 3: allegato 4-*bis* «Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 4: allegato 4-*ter* «Elenco delle regole di comportamento del distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 5: allegato 4 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018;

allegato 6: allegato 6 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.auto - DIP aggiuntivo R.C.auto» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018.

Art. 1.

Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008

1. All'art. 5, comma 3, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

«a-*bis*): per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che in caso di mancata adesione l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante».

Art. 2.

Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

1. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

«o *bis)* «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;».

2. All'art. 4 (registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), comma 2, lettera *b)*, dopo la parola «disciplinanti» sono aggiunte le parole «la corretta redazione del KID e».

3. L'art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) è modificato come segue:

a) al comma 6, le parole «e 4» sono sostituite con le parole «, 4 e 5-*bis*»; dopo la parola «stabilimento» sono aggiunte le seguenti: «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti».

b) al comma 7, le parole «e 1-*bis*» sono sostituite con le parole «, 1-*bis* e 5-*bis*»; dopo le parole «prestazione di servizi» sono aggiunte «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti».

4. All'art. 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all'Ivass), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. La relazione di cui al comma 3 indica, in forma aggregata, il numero, l'oggetto e l'esito dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D del registro e trasmessi all'impresa preponente interessata secondo quanto previsto dall'art. 10-*sexies*, comma 1, lettera *a)*».

5. All'art. 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la parola «nota» è sostituita con «documentazione».

6. L'art. 10-*sexies* (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro) è modificato come segue:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'art. 10-*bis* nonché dalle disposizioni di cui all'art. 10-*quater*, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono all'impresa preponente, nei tempi e con le modalità concordate con la medesima:

a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all'oggetto e all'esito del reclamo, inclusi quelli relativi agli intermediari con cui intercorrono rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante».

b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.»

7. L'art. 10-*decies* è modificato come segue:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «Gli intermediari riportano nell'allegato 3 al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:»;

b. alla lettera *c)*, dopo le parole «all'Ivass» sono aggiunte le seguenti «o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto».

Art. 3.

Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018

1. Al comma 2 dell'art. 33, dopo le parole «al rispetto delle norme relative» sono aggiunte le seguenti parole «al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi,».

Art. 4.

Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018

1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:

a. dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente: «i-*bis*) «Consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall'art. 24-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

b. La lettera *j)* è sostituita dalla seguente: «contraente» o «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;

c. dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente: «n-*bis*) "DIP aggiuntivo IBIP": documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;»;

d. la lettera *q)* è sostituita dalla seguente: «distribuzione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;»

e. dopo la lettera *q)* è inserita la seguente: «q-*bis*) «distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione»;»

f. dopo la lettera *y)*, è inserita la seguente: «y-*bis*) «incentivo»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (2), del regolamento delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;»;

g. dopo la lettera *bb)* è aggiunta la seguente: «bb-*bis*) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;»;

h. dopo la lettera *oo)* sono aggiunte le seguenti:

«oo-*bis*) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

oo-*ter*) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

oo-*quater*) «direttiva delegata (UE) n. 2017/593»: direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di *governance* dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;»;

i. dopo la lettera *ss)*, è aggiunta la seguente: «ss-*bis*) «schema di incentivazione»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (3), del regolamento delegato (UE) n. 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;».

2. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *b)* sono soppresse le parole «ed eventuali sedi secondarie»;

b) al comma 2, lettera *a)* la parola «nella» è sostituti con la parola «nelle».

3. Il comma 4 dell'art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) è sostituito dal seguente: «4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea.»

4. All'art. 17, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «c-*bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».

5. L'art. 22, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) è modificato come segue:

a) al comma 1 dopo le parole «ovvero nell'Elenco annesso» sono aggiunte le seguenti «abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,»;

b) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «c-*bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».

6. Al comma 1 dell'art. 23 (Requisiti per l'iscrizione delle società), dopo le parole: «Le società addette all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F» sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,».

7. Al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole «nelle sezioni A, B, o F» sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,».

8. Al comma 1 dell'art. 25 (Modalità d'iscrizione), dopo le parole: «iscritto nelle sezioni A, B, D o F» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,».

9. Al comma 1 dell'art. 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «c-*bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;».

10. All'art. 37 (Collaborazione tra autorità), le parole «dal protocollo di Lussemburgo» sono sostituite con «dai vigenti accordi europei di collaborazione tra le autorità competenti».

11. L'art. 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa) è modificato come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.»;

b) al comma 6, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».

12. L'art. 42 è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:

a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;

b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del regolamento Ivass n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione;

c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari Ivass in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;

d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-*bis* della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.».

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.».

13. All'art. 44, i commi 4 e 5 sono abrogati.

14. L'art. 46 è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente una relazione da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'Ivass, che illustri:

a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;

b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;

c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;

d) gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all'art. 30-*decies* del codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione.

15. Al comma 1 dell'art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».

16. L'art. 52 è modificato come segue:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai capi II e III si applicano all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi effettuata:

a) dagli intermediari iscritti nel registro;

b) dagli addetti a tale attività operanti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67

c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione;

d) agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del codice.

2. Le disposizioni di cui ai capi II-*bis* e III si applicano all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti d'investimento assicurativi effettuata:

a) dagli iscritti nel registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, e dagli iscritti nel registro nella sezione C;

b) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.».

17. La rubrica del capo II del titolo II, parte III, è sostituita come segue: «Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi».

18. L'art. 56 (Informativa precontrattuale) è sostituito come segue:

«Art. 56 *(Informativa precontrattuale).* — 1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

b) le informazioni di cui all'allegato 3;

c) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-*ter*.

3. Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;

b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;

c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-*ter*.

5. L'informativa precontrattuale:

a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;

b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;

c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;

d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.

6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente regolamento sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

7. La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-*quater*, comma 5, del codice. Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina *web* diversa dal proprio sito internet.

8. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'art. 120-*quater*, comma 5, lettera *c)*, del codice.

9. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del codice.»

19. L'art. 57 (Informativa sulle remunerazioni), è modificato come segue:

a) il comma 1, ultimo periodo, è sostituito come segue: «Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del registro, l'informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.»;

b) al comma 2 le parole «nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a,» sono soppresse.

20. All'art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.»;

b) sono abrogati i commi 5 e 6;

c) al comma 7, le parole «dal presente articolo» sono sostituite con «dal presente regolamento».

21. All'art. 59, comma 3, le parole «, debitamente sottoscritta dal contraente,» sono abrogate.

22. Dopo l'art. 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-*bis (Vendita abbinata)*. — 1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

2. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l'intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.»

23. All'art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti), le parole «da quest'ultimo sottoscritto» sono sostituite con «la cui redazione è prevista dal presente regolamento.»

24. All'art. 61, comma 5, (Modalità dell'informativa) le parole «di cui agli articoli 58 e 59» sono sostituite da «di cui al presente regolamento».

25. Al comma 1 dell'art. 64 (Fideiussione bancaria), le parole «con un minimo di euro 18.750» sono sostituite dalle seguenti «con il minimo previsto dalla normativa europea.».

26. All'art. 66, comma 1, le parole da «56» a «61» sono sostituite con le seguenti «56, comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68-*ter*, comma 1, per i prodotti d'investimento assicurativi,».

27. L'art. 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue:

a. il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente «I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:»;

b. alla lettera *b)* le parole «, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59» sono abrogate;

c. dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «g-*bis*): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 30-*decies* del codice e relative disposizioni di attuazione.»

28. Dopo l'art. 68 è inserito il seguente:

«Capo II-*bis*
Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi

Sezione I
Regole generali

Art. 68-*bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)*. — 1. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al

presente capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-*bis*, 7 e 8, 59, 59-*bis*, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del capo II del titolo II quando è effettuata:

a) dagli iscritti nel registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;

b) dagli iscritti nel registro nella sezione C;

c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.

2. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente capo, nonché gli articoli 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-*bis*, 7 e 8, 59, 59-*bis*, 60, 61, 62, 65, 66 e 68 del capo II del titolo II quando è effettuata dagli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario di cui alla lettera *a)* del comma 1.

Sezione II
Informativa precontrattuale al contraente

Art. 68-*ter (Informativa precontrattuale).* — 1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'art. 68-*bis* consegnano o trasmettono al cliente:

a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all'allegato 4-*bis*, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;

b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;

c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-*ter*.

2. Ai fini di cui all'art. 121-*sexies*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, incluso, in caso di consulenza obbligatoria di cui all'art. 68-*duodecies*, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.

3. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (*bail-in*);

b) la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;

c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

4. L'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.

5. Se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.

6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

Art. 68-*quater (Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto).* — 1. L'intermediario di assicurazione e l'impresa di assicurazione fanno in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto d'investimento assicurativo;

b) nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;

c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;

d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;

e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di *marketing*, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;

f) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

2. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d'investimento assicurativi, il raffronto:

a) è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;

b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate;

c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l'utilizzo di un esempio rappresentativo.

3. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati di un prodotto d'investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d'investimento assicurativi, rispettano le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;

d) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;

e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;

f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.

4. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione fanno sì che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera *a)*, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b) c)*, *e)* e *f)*;

c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

5. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:

a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;

b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;

d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;

e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

6. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.

7. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d'investimento assicurativi distribuiti.

Art. 68-*quinquies (Comunicazioni pubblicitarie).* — 1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.

2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un'offerta o un invito a proporre, specificano le modalità di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018.

Sezione III
Disposizioni in materia di incentivi

Art. 68-*sexies* (Principi generali in materia di incentivi). — 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

2. L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura,

non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Art. 68-*septies (Condizioni di ammissibilità degli incentivi).* — 1. Ai fini dell'art. 68-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:

i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario;

ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale o l'assistenza nella gestione del contratto; oppure

iii) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla *performance* e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;

b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;

c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.

2. Ai fini del comma 1, lettera *a)*, sono considerati stretti legami i rapporti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *iii)*, punti 1, 2 e 3, del codice.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dell'attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

4. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 3 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell'attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

a) prima di distribuire un prodotto d'investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all'art. 68-*sexies*, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 68-*sexies*, comma 2, nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all'art. 121-*sexies* del codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel regolamento Ivass n. 41 del 2018.

Art. 68-*octies (Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente).* — 1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:

a) restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;

b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;

c) informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.

3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d'investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d'investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d'investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;

d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera *c)*.

4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.

5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.

Sezione IV
Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Art. 68-*novies (Valutazione di adeguatezza).* — 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:

a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;

b) siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell'art. 121-*septies*, comma 2, del codice.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:

a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;

b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;

c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.

3. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell'art. 121-*septies*, comma 12, del codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.

4. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire;

b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d'investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.

Art. 68-*decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza).* — 1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.

3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni

previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;

b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

Art. 68-*undecies (Valutazione di appropriatezza)*. — 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d'investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

2. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente.

3. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

4. Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

5. Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l'art. 68-*decies*, comma 3.

Art. 68-*duodecies (Consulenza obbligatoria)*. — 1. Salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.

2. Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d'investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non è adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.

3. Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di effettuare la consulenza.

4. La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell'adeguatezza non comporta l'applicazione dell'art. 121-*septies*, comma 2, secondo periodo, del codice.

Art. 68-*terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente)*. — 1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-*novies* e 68-*undecies*, qualora ancora valide e veritiere.

2. La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all'art. 68-*novies*, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all'art. 68-*decies* e la valutazione di appropriatezza di cui all'art. 68-*undecies* è conservata con le modalità di cui all'art. 67.».

29. All'art. 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo la parola «collocamento,» la parola «effettuate» è sostituita con «effettuati»; dopo le parole «tecniche di comunicazione a distanza» sono aggiunte le parole «dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari di cui all'art. 52, commi 1 e 2,».

30. L'art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti), comma 2, dopo la parola «*opt-out*» sono inserite le seguenti «che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere accettata l'offerta assicurativa».

31. L'art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo l'ultima frase è aggiunta la seguente: «Si applica l'art. 56, comma 1».

b) il comma 3 è così sostituito: «Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all'art. 56, comma 4, o 68-*ter*, comma 1.»

32. L'art. 74 è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole «di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64» sono sostituite da «di cui ai capi II e II bis»;

b) al comma 2 la lettera *a)* è sostituita con la seguente «la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al presente regolamento;».

33. L'art. 83 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, sono inserite le seguenti:

«d-*bis*) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;

d-*ter*) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attività di distribuzione che non hanno condotto all'effettiva conclusione di contratti assicurativi»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all'art. 67, comma 1;

2-*ter*. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l'attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1.»

34. All'art. 86 (Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento), comma 1, lettera *d)*, dopo le parole «prima di intraprendere l'attività», sono aggiunte le parole «, con eccezione della distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del registro».

35. Dopo l'art. 89 (Aggiornamento professionale) è inserito il seguente:

«Art. 89-*bis (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri elenchi o albi professionali).* — 1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del regolamento intermediari Consob, se svolte in conformità con la disciplina della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione.

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del regolamento intermediari Consob, dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all'interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del presente regolamento.

36. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:

a) l'allegato 3 è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento;

b) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento;

c) è inserito l'allegato 3 al presente provvedimento «allegato 4-*bis*»;

d) è inserito l'allegato 4 al presente provvedimento «allegato 4-*ter*».

Art. 5.

Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018

1. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7, lettera *h)*, è sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;";

b) il comma 7, lettera *i)*, è sostituito come segue: "«A chi è rivolto questo prodotto?»;";

c) il comma 7, lettera *l)*, è sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»;".

2. L'art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto) è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole «l'estratto conto annuale della» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione relativo alla»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale.»

3. All'art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera *a)*, dopo le parole «contenenti le» la parola «informazione» è sostituita con la parola «informazioni»;

b) il comma 7, lettera *h)*, è sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;";

c) il comma 7, lettera *i)*, è sostituito come segue: "«A chi è rivolto questo prodotto?»;";

d) il comma 7, lettera *l)*, è sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»;";

e) il comma 7, lettera *m)*, è sostituito come segue: "«Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;"

f) al comma 8, lettera *a)*, le parole «estratto conto» sono sostituite dalle parole «documento unico di rendicontazione»;

4. All'art. 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica è sostituita con la seguente «(Documento unico di rendicontazione)»;

b) al comma 1 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

c) al comma 2 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

d) al comma 3 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

e) al comma 6 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

f) al comma 6, la lettera *f)* è abrogata;

g) al comma 7 le parole «un estratto conto» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione»;

h) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Nel documento unico di rendicontazione l'impresa fornisce al contraente:

a) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, oppure per i contratti *unit* direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;

b) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:

1) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;

2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;

3) è accompagnata da una sua descrizione.»;

i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-*bis*. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale può sostituire l'informativa annuale di cui all'art. 121-*sexies*, comma 2, del codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive. 8-*ter* Le imprese di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*), del testo unico della Finanza, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 135-*terdecies* del regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.»

5. All'art. 29, comma 8, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*): la mancata adesione dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.».

6. All'art. 36, comma 2, le parole «dell'estratto conto annuale» sono sostituite dalle seguenti «del documento unico di rendicontazione annuale».

7. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:

a) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato 5 al presente provvedimento;

b) l'allegato 6 è sostituito dall'allegato 6 al presente provvedimento.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera c-*bis*, 22, comma 1, lettera c-*bis*, 26, comma 1, lettera c-*bis*, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato dal presente provvedimento.

2. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-*bis*, e art. 48, comma 1, lettera b-*bis*.

3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è stato indicato all'Ivass come responsabile dell'attività di distribuzione delle imprese di assicurazione, continua ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 41, comma 2, lettera b-*bis*.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel registro.

5. Gli intermediari e le imprese si conformano alla disposizione di cui all'art. 68-*septies*, comma 1, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il 31 marzo 2022.

6. I distributori si conformano agli obblighi di cui all'art. 83, comma 1, lettera d-*ter*), del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il primo gennaio 2022.

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'Ivass e sul suo sito internet ed entra in vigore il 31 marzo 2021.

Roma, 4 agosto 2020

p. Il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO *1*

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l'indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente
f. indicazione dell'IVASS, quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta
g. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C: la denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e l'indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:
a. cognome e nome o ragione sociale
b. Stato membro in cui l'intermediario è registrato
c. indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario
d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine
e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
f. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
g. data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica
h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-*ter* del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale

b. se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

a. cognome e nome

b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l'indicazione della relativa sezione

c. indirizzo della sede legale

d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata

e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente

f. indicazione dell'IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta

a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali dell'intermediario oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-*ter* del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale

b. se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quando previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

a. denominazione e status di impresa di assicurazione
b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS
c. sede legale
d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione del sito internet

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente indicando le modalità e i recapiti anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi

b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

ALLEGATO 2

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto
b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata
c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a. se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ;
f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice)
d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della

provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera

b. nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l'attività

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);

b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo

c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'articolo 131 del Codice)

d. nel caso di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE **Sezione I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza** **a.** se forniscono una consulenza ai sensi dell'articolo 119-*ter*, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata **b**. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese **c.** ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice **Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni** L'Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione o addetti al call center

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4-bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto

b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata

c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a. se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

c. se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

d. se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice

e. se forniscono consulenza su base indipendente

f. se forniscono al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

g. se distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione,

h. se distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione

i. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

l. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

m. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-*sexies* del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo185del Codice
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice

PARTE II – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE

Sezione I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a. se fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice
d. se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-*bis*, comma 7, del Codice
f. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
g. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere f) e g), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

a. natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo o addetti al *call center*,
b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente e/o gli incentivi erogati da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, nonché dall'articolo 121-*sexies* del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione,
c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza

ALLEGATO *4*

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-*bis* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Assicurazione <*tipologia di copertura*>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <*nome*> <logo>
Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>
Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Xxxxxx <forma giuridica> Via............................, n. civico ....; CAP ....; città.....................; tel. ....; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: societa@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.
Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.

Al contratto si applica la legge **...** <*Indicare la legge applicata al contratto*>

Quali sono le prestazioni?

Indicare le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID - distinguendo tra prestazioni principali, accessorie e/o complementari – suddivise come segue (inserire solo quelle presenti nel contratto):

- *a) prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti*
- *b) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)*
- *c) prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked)*
- *d) prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione*
- *e) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita)*
- *f) prestazioni in caso di decesso*
- *g) prestazioni in caso di invalidità*
- *h) prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata*
- *i) coperture complementari*

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali (es. switch). Descrivere le opzioni e le modalità di esercizio

Per le prestazioni di tipo a): Indicare il sito Internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d'investimento e/o le

combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l'analoga documentazione relativa all'altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento
Per le prestazioni di tipo b): Indicare il sito Internet attraverso il quale è possibile consultare il Regolamento di gestione del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere)
Per le prestazioni di tipo c): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni; la denominazione e il valore del portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto; la denominazione ed il valore dell'investimento finanziario nel caso in cui il premio non sia investito direttamente in un portafoglio finanziario strutturato; il valore di uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell'emittente o del garante

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa*

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	***Denuncia:*** *indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare richiesta all'impresa per l'erogazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di erogazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.*
	Prescrizione: *richiamare l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).*
	Erogazione della prestazione: *specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa.*
Dichiarazioni inesatte o reticenti	*Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contrente, di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) e specificare i casi in cui possono compromettere il diritto alla prestazione.*

Quando e come devo pagare?

Premio	– *specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate; precisare i fattori di rischio utilizzati per la determinazione del premio (ad esempio: durata delle prestazioni ed ammontare, età e sesso dell'assicurato per le coperture vita e stato di salute ed attività professionali svolte per le coperture di puro rischio)* – *nel caso di prodotti "misti" indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite* – *indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa nel quadro della normativa vigente, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta* – *indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto* – *indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche* – *inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete*
Rimborso	*Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge*
Sconti	*Indicare se l'impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni di applicabilità*

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	*Indicare la durata della copertura e descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente*

Sospensione	*Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione*

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	*Indicare le modalità di comunicazione all'impresa della revoca della proposta, specificando il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente.*
Recesso	*Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all'entità di quest'ultimo. Nel caso in cui la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).*
Risoluzione	*Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli eventuali effetti negativi della risoluzione.*

Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione	- *Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto (totale o parziale) e riduzione, precisando se esiste l'eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati* - *indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla*
Richiesta di informazioni	- *Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.*

A chi è rivolto questo prodotto ?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.

Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente.

- ***tabella sui costi per riscatto***

per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi, ove non esaustivamente indicate nel KID. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro

- ***tabella sui costi per l'erogazione della rendita***

indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste

- ***costi per l'esercizio delle opzioni***

indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita

- ***costi di intermediazione***

avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare, ove necessario, le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- *Specificare l'eventuale garanzia di conservazione del capitale e di riconoscimento di un tasso di interesse/rendimento minimo garantito, indicando la relativa misura e l'eventuale consolidamento periodico; in caso contrario specificare se il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto*
- *Specificare l'eventuale possibilità di modificare il tasso di interesse garantito e che le eventuali variazioni si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione*
- *Descrivere eventuali modalità di rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili)*
- *Nel caso di contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, indicare l'eventuale accantonamento di un "fondo utili" che concorra alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata*
- *Indicare, relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili*

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	*Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su* ***www.ivass.it*** *o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su* ***www.consob.it*** *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito* ***www.giustizia.it***. *(Legge 9/8/2013, n. 98)*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– *Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile* – *Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.*

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	*Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.*

INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione <tipologia di copertura>

<Indicare la classe del veicolo>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa/Imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <*nome*>, <logo>

Prodotto <*nome commerciale del prodotto*>

<Riportare la data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico ....; CAP ……………; città……………………; tel. ……………………; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.

Al contratto si applica la legge ... <*Indicare la legge applicata al contratto*>

Che cosa è assicurato?

Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base, della garanzia; indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo

Massimali	*Riportare i massimali minimi previsti dalla normativa indicando che la polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.*
Garanzie estese	*Indicare le eventuali estensioni di garanzia offerte gratuitamente.*
Tipo di guida	*Indicare che la polizza può essere personalizzata in base al conducente, quali sono le possibilità previste (es. guida libera, guida esclusiva, guida esperta), richiamare l'attenzione sui limiti di operatività della polizza e sulle eventuali rivalse in caso di mancato rispetto delle condizioni previste da parte del conducente.*
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO *(Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio)*	
Indicare l'opzione	*Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione del premio. Specificare se, in caso di violazione dell'accordo, è previsto il pagamento di una penale*

....	....
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO *Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.*	
Indicare l'opzione	*Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio*
....	....

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
Da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Inserire il nome della garanzia (es. incendio e furto, assistenza, kasko, etc.), specificando che la sottoscrizione è opzionale. *Inserire tanti box analoghi quante sono le garanzie opzionali indicando sempre il nome della garanzia e la natura non obbligatoria.*	
Garanzie di base	*Inserire una descrizione della garanzia indicando, se previste, le somme assicurate.*
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	*Inserire una descrizione di eventuali ulteriori garanzie, se previste.*
Limitazioni, esclusioni e rivalse	*Inserire indicazioni riguardanti l'applicazione di franchigie o scoperti.* *Inserire i principali casi di esclusione, limitazione delle garanzie e di rivalsa.*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie e ai soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.*

Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative ai casi di limitazione, di franchigie, di esclusione della garanzia e di rivalsa dell'impresa nei confronti dell'assicurato previsti dal contratto con avviso sugli effetti (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, etc.)

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** - *Indicare i termini e le modalità per l'inoltro della denuncia di sinistro all'impresa di assicurazione e della richiesta di risarcimento* - *Segnalare i casi in cui è attivabile la procedura di risarcimento diretto, i casi in cui la richiesta deve essere indirizzata alla compagnia di controparte, e i casi in cui deve essere indirizzata alla CONSAP*
	Assistenza diretta/in convenzione: *indicare la presenza o meno di prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.*
	Rimborso del sinistro per evitare il *malus* - *Indicare che in caso di sinistro per propria responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando alla Compagnia gli*

	importi liquidati al danneggiato - *Inserire il riferimento a CONSAP e segnalare che ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo* ***www.consap.it*** *Nel caso di formula con franchigia indicare "Non applicabile per questo tipo di tariffa".*
	Gestione da parte di altre imprese: *indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri (ad esempio per i rami Assistenza e Tutela Legale).*
	Prescrizione: i*ndicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono.*
Dichiarazioni inesatte o reticenti	*Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del contraente di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare.*
Obblighi dell'impresa	*Indicare i termini di legge entro cui l'impresa deve formulare un'offerta al danneggiato o negare il risarcimento chiarendone le ragioni e i termini entro i quali deve corrispondere la somma offerta al danneggiato.*

Quando e come devo pagare?

Premio	- *Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dalla normativa e segnalare che il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN* - *Indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche* - *Inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete*
Rimborso	*Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge.*

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- *Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente* - *Specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture*
Sospensione	- *Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione*

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	*Indicare l'assenza del tacito rinnovo (contratto di durata annuale e senza necessità di disdetta). Indicare l'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori (es. polizza infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.).*
Ripensamento dopo la stipulazione	*Indicare se il contratto prevede o no il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.*
Risoluzione	*Indicare i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto (es. in caso di vendita del veicolo, furto o rapina,…).*

A chi è rivolto questo prodotto?

Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.

Quali costi devo sostenere?

- ***Costi di intermediazione***
  specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it** . Info su: **www.ivass.it*** *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98)*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- *Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile* - *Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'IMPRESA NON ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54.
IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO NON POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE MA DOVRÀ NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DEL DANNEGGIANTE.

20A04344

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen».

Estratto determina AAM/PPA n. 440/2020 del 29 luglio 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni: B.II.b.2.a) B.II.d.1.e) B.II.d.1.a) B.II.d.1.d) B.II.d.1.c) B.II.d.1.z) B.II.d.2.d) B.II.d.2.b).

Aggiunta di un sito di controllo qualità delle siringhe pre-riempite.

Modifiche dei limiti dei parametri di specifica per «*assay*» e «sostanze correlate».

Restringimento del limite di specifica per Adrenaline B-sulphonate e per Adrenochrome.

Eliminazione del parametro «identificazione cloruro» e del parametro «identificazione sodio» dalle specifiche del prodotto finito.

Aggiunta del parametro «*single unknown impurity*» e del parametro «Adrenalone» alle specifiche del prodotto finito con i corrispondenti metodi di prova.

Correzione delle specifiche in linea con il dossier approvato.

Sostituzione del metodo HPLC per *assay*, impurezze e sodio metabisolfito.

Eliminazione del Metodo A per l'identificazione dell'Adrenalina

relativamente al medicinale CHENPEN (A.I.C. n. 040864) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Bioproject Pharma.

Procedura europea.

Codice pratica: VC2/2018/163.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A04337

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inuver».

Estratto determina AAM/AIC n. 99 del 3 agosto 2020

Procedura europea n. DE/H/0873/006/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INUVER, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni:

«200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore Nexthaler da 60 inalazioni - A.I.C. n. 037798168 (in base 10) 141J8S (in base 32);

«200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione, polvere per inalazione» 2 inalatori Nexthaler da 60 inalazioni - A.I.C. n. 037798170 (in base 10) 141J8U (in base 32);

«200 microgrammi/12 microgrammi per inalazione, polvere per inalazione» 3 inalatori Nexthaler da 60 inalazioni - A.I.C. n. 037798182 (in base 10) 141J96 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo 26/A - 43122 Parma, Italia.

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità;

estrarre l'inalatore dalla sua confezione in alluminio immediatamente prima del primo utilizzo;

precedentemente alla prima apertura della busta: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione;

dopo la prima apertura della busta: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Composizione:

principio attivo: 200 microgrammi di beclometasone dipropionato anidro e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato;

eccipienti: lattosio monoidrato (che contiene piccole quantità di proteine del latte); magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Chiesi Farmaceutici S.p.a. - via San Leonardo 96 - 43122 Parma, Italia;

Chiesi Farmaceutici GmbH - Gonzagagasse 16/16, 1010 Vienna, Austria;

Chiesi SAS - Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260 La Chaussee Saint Victor, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

asma

«Inuver» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroidi per via inalatoria e beta$_2$-agonisti a lunga durata d'azione) è appropriato:

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta$_2$-agonisti per via inalatoria a breve durata d'azione usati «al bisogno»

oppure

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta$_2$-agonisti a lunga durata d'azione.

«Inuver» è indicato in pazienti adulti.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave ($FEV_1 < 50\%$ del valore normale predetto) e anamnesi di riacutizzazioni ripetute, con presenza di sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04338

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della terza graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018 e ss.mm.ii..

Con decreto direttoriale n. 9033343 del 30 luglio 2020, registrato all'organo di controllo al numero 546 in data 3 agosto 2020, è stata approvata la terza graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - Misura 1.33. Arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

20A04341

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 4 agosto 2020 - voucher per consulenza in innovazione. Disposizioni conseguenti all'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 agosto 2020 sono state adottate, tenuto conto dell'impatto sul sistema produttivo nazionale determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune disposizioni inerenti all'attuazione dell'intervento per la concessione di un contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Le predette disposizioni riguardano: la sospensione dei termini di conclusione delle attività; la sottoscrizione e firma digitale del contratto di consulenza specialistica; le variazioni del contratto; il termine ultimo per la richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione (fissato al 20 dicembre 2021); gli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 4 agosto 2020, nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A04335

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-201) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00